

N. 3214/2011 R.G.Mod. 21
N. 2141/2011 R.G.G.I.P.



N. _____
Reg. Sent. _____
Data del deposito _____
Visto alla P.G. il: _____
Data d'irrevocabilità _____
N. _____ Reg. Esec. _____
N. _____ Camp. Pen. _____
Redatta scheda il _____

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, **Dr. Enrica BERTOLOTTO**, all'esito dell'udienza del **20/07/2012**, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(artt. 442 – 533 – 535 - c.p.p.)

Nei confronti di

BETI ILIR, nato il 20/06/1976 a Elbasan (Albania), residente in Alessandria, Via De Giorgi n. 5. attualmente detenuto per questa causa presso la Casa di Reclusione San Michele di Alessandria

Difeso di fiducia dall'avv. Mario Boccassi e dall'avv. Giulia Boccassi, entrambi del foro di Alessandria

Detenuto p.q.c. - presente;

IMPUTATO

In ordine ai seguenti reati

- 1) del reato di cui agli artt. 81 e 575 c.p. per avere, cagionato, a titolo di dolo eventuale, la morte di Raymond Julien Jean, Lorin Vincent Luis Patrick, Reynard Audrey Julie, Desliens Elsa Rita, che viaggiavano, tutti quali trasportati, a bordo dell'autovettura Opel Astra con targa francese 667ARA83, con la quale collideva (dopo aver urtato un'altra ed essendo riuscito a controllare la successiva sbandata) il suo veicolo AUDI Q7 tg. DW196HA da lui condotto in stato di ebbrezza (dovuto alla assunzione di sostanze alcoliche) e con il quale stava percorrendo la carreggiata nord dell'autostrada A26 contromano (cioè con direzione da Alessandria verso Genova), da almeno venti chilometri e nonostante avesse già incrociato numerosi veicoli, a velocità sostenuta occupando la corsia centrale, così che, a seguito del violento urto tra il veicolo da lui

condotto e la indicata autovettura, che procedeva anche essa lungo la detta autostrada nella indicata carreggiata, ma nel senso di marcia corretto (cioè da Genova verso Alessandria), a velocità consentita ed occupando la corsia di destra, decedevano immediatamente i primi tre dei trasportati di cui sopra, mentre il quarto moriva per le gravi lesioni riportate poche ore dopo il tempestivo ricovero presso l'Ospedale di Alessandria.

- 2) del reato di cui agli artt. 582 c. 1 e 583 c. 1 n. 1 c.p. per avere, nelle circostanze e con le modalità di cui al capo 1), cagionato lesioni gravi (trauma cranico, contusioni allo sterno ed all'addome, fratture di due costole e della mano destra), dalle quali derivava una malattia ed incapacità ad attendere le proprie occupazioni almeno fino al 9 ottobre 2011, a Boette Laurent, che era alla guida della autovettura francese ivi indicata.
- 3) del reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c), c. 2 bis e sexies D. Lgs. 285/1992, e successive modificazioni, per avere guidato, nelle circostanze di cui al capo 1, in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico di 1,51 g/l) ed in orario notturno (ore 5,10 circa) provocando il gravissimo incidente indicato nello stesso capo 1.
- 4) del reato di cui all'art. 4 L. 110/1975 per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico avente una lunghezza complessiva di cm. 20 (con lama lunga cm. 9,30), che deteneva all'interno della sua autovettura.

In Rocca Grimalda, il 13 agosto 2011

PARTI CIVILI:

PC - BOETTE LAURENT – assente –

difeso Avv. Françoise Marie Plantade del Foro di Roma, in rappresentanza dell'Avv. Corinne Bonvino Ordioni - entrambi presenti -;

Eredi di RAYMOND JULEN JEAN

PC - ROUX MARIE LAURE (madre) – presente

PC - RAYMOND FANNIE CHRISTIANE OURIA(sorella), presente

PC - LHORMANN ALAIN (patrigno), presente

PC -DELAUNAY AURELIE (convivente), presente

difesi da Avv. Piero Monti foro di Alessandria, presente

PC - RAYMOND FREDERIC JEAN JACQUES per lui e per la figlia minore Raymond

Danaé (sorellastra), - assente -

PC - RAYMOND FRANCIS JEAN JACQUES (nonno), presente

PC - ALLIER CHANTAL (nonna), presente

difesi da Avv. Mazzone Giampiero foro di Alessandria, in rappresentanza dell'Avv. Régis Durand, entrambi presenti.

Eredi di LORIN VINCENT LOUIS PATRICK

PC - LORIN JEAN CLAUDE (padre), presente

PC - LORIN (nata DENTINI) CHRISTINE (madre), presente
difesi da Avv. Françoise Marie Plantade – Foro di Roma, in rappresentanza dell'Avv. Corinne Bonvino Ordioni entrambi presenti.

Eredi di REYNARD ANDREY JULIE

PC - REYNARD YVES DANIEL (padre), presente

PC - TORRES CATHY THERESE (madre,) presente

difesi da Avv. Françoise Marie Plantade – Foro di Roma, in rappresentanza dell'Avv. Corinne Bonvino Ordioni entrambi presenti.

Eredi di DESLIENS EMILIE

PC- DESLIENS PATRICE (padre), assente

PC - MAGGIO MARIA ROSE (madre), presente

Difesi da Avv. Françoise Marie Plantade – Foro di Roma, in rappresentanza dell'Avv. Corinne Bonvino Ordioni, entrambi presenti.

Conclusioni delle parti:

Pubblico Ministero (dott. Riccardo Ghio):

- Capi sub 1 e 2:

Ritenuti i reati di cui ai capi 1 e 2 uniti in concorso formale e più grave l'omicidio in danno di Desliens Elsa Rita, la vittima più giovane dei 4 ragazzi deceduti (22 anni),

Pena base anni 21 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv alla pena di anni 30 di reclusione (aumento di anni 2 e mesi 10 di reclusione per ciascuno dei tre altri omicidi, nonché di mesi 6 di reclusione per le lesioni di cui al capo 2); ridotta per il rito alla pena di anni 20 di reclusione;

- Capo sub 3:

Pena Base anni 1 e mesi 6 di arresto e 3.000 € di ammenda; ridotta per il rito alla pena di anni 1 di arresto ed € 2000 di ammenda;

- Capo sub 4:

Pena base (minimo della pena) mesi 6 di arresto e 1.200 € Di ammenda, ridotta per il rito alla pena di mesi 4 di arresto ed € 800 di ammenda.

Pena accessoria dell'interdizione perpetua dai PP.UU. ex art. 28 c.p.,

Interdizione legale per la durata della pena,

Sanzione amministrativa della revoca della patente di guida,

Confisca amministrativa del veicolo in sequestro,

Confisca e distruzione del coltello in sequestro.

Difesa Imputato BETI ILIR (avv. Mario Boccassi del foro di Alessandria):

- "chiede previa derubricazione dei fatti di cui al capo 1) e 2) d'imputazione in omicidio e lesioni colpose, che siano concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenere prevalenti; per i capi 3), 4) d'imputazione chiede il minimo edittale".

per la P.C. BOETTE LAURENT - difeso Avv. Françoise Marie Plantade del Foro di Roma, in rappresentanza dell'Avv. Corinne Bonvino Ordioni:

“Voglia l’Ill.mo Giudice dichiarare l’imputato Beti Ilir colpevole dei reati a lui ascritti e per l’effetto condannarlo al massimo della pena e/o in subordine alla pena ritenuta di giustizia. Voglia, altresì, l’Ill.mo Giudice condannare il medesimo imputato all’integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla costituita parte civile, per la cui liquidazione e quantificazione si fa riserva sin da ora di agire con separato giudizio civile, con vittoria delle spese legali”.

per la PC - ROUX MARIE LAURE (madre), PC - RAYMOND FANNIE CHRISTIANE OURIA(sorella), PC - LHORMANN ALAIN (patrigno), PC -DELAUNAY AURELIE (convivente) - Eredi di RAYMOND JULEN JEAN, difesi da Avv. Piero Monti foro di Alessandria:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare la penale responsabilità dell’imputato BETI ILIR in ordine ai reati a lui ascritti e per l’effetto condannarlo alle pene di legge oltre che al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente cagionati ai Sig.ri ROUX MARIE LAURE, RAYMOND FANNIE CHRISTIANE OURIA, LHORMANN ALAIN e DELAUNAY AURELIE, da determinarsi con successivo giudizio civile”.

Per la PC RAYMOND FREDERIC JEAN JACQUES per lui e per la figlia minore Raymond Danaé (sorellastra), PC - RAYMOND FRANCIS JEAN JACQUES (nonno), PC - ALLIER CHANTAL (nonna), difesi da Avv. Mazzone Giampiero foro di Alessandria, in rappresentanza dell’Avv. Régis Durand:

“Piaccia al Giudice Ill.mo, dichiarare la penale responsabilità dell’imputato BETI ILIR in ordine ai reati a lui ascritti e per l’effetto condannarlo alle pene di Legge. Condannarlo altresì al risarcimento dei danni tutti, morali e materiali, subiti dalle costituite parti civili per i fatti per cui è giudizio o nelle somme da liquidarsi con separato giudizio”

Per la PC - LORIN JEAN CLAUDE (padre), PC - LORIN (nata DENTINI) CHRISTINE (madre), Eredi di LORIN VINCENT LOUIS PATRICK, difesi da Avv. Françoise Marie Plantade – Foro di Roma, in rappresentanza dell’Avv. Corinne Bonvino Ordioni:

“Voglia l’Ill.mo Giudice dichiarare l’imputato Beti Ilir colpevole dei reati a lui ascritti e per l’effetto condannarlo al massimo della pena e/o in subordine alla pena ritenuta di giustizia. Voglia, altresì, l’Ill.mo Giudice condannare il medesimo imputato all’integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla costituita parte civile, per la cui liquidazione e quantificazione si fa riserva sin da ora di agire con separato giudizio civile, con vittoria delle spese legali.”

Per la PC - REYNARD YVES DANIEL (padre), PC - TORRES CATHY THERESE (madre), Eredi di REYNARD ANDREY JULIE, difesi da Avv. Françoise Marie Plantade – Foro di Roma, in rappresentanza dell’Avv. Corinne Bonvino Ordioni;

“Voglia l’Ill.mo Giudice dichiarare l’imputato Beti Ilir colpevole dei reati a lui ascritti e per l’effetto condannarlo al massimo della pena e/o in subordine alla pena ritenuta di giustizia. Voglia, altresì, l’Ill.mo Giudice condannare il medesimo imputato all’integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla costituita parte civile, per la cui liquidazione e quantificazione si fa riserva sin da ora di agire con separato giudizio civile, con vittoria di spese legali.”

Per la PC- DESLIENS PATRICE (padre), PC - MAGGIO MARIA ROSE (madre), Eredi di DESLIENS EMILIE, difesi da Avv. Françoise Marie Plantade – Foro di Roma, in rappresentanza dell’Avv. Corinne Bonvino Ordioni:

“Voglia l’Ill.mo Giudice dichiarare l’imputato Beti Ilir colpevole dei reati a lui ascritti e per l’effetto condannarlo al massimo della pena e/o in subordine alla pena ritenuta di giustizia.

Voglia, altresì, l'Ill.mo Giudice condannare il medesimo imputato all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla costituita parte civile, per la cui liquidazione e quantificazione si fa riserva sin da ora di agire con separato giudizio civile, con vittoria delle spese legali".

MOTIVAZIONE

Con richiesta depositata in data 13 gennaio 2012, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria chiedeva emettersi decreto che dispone il giudizio nei confronti di Ilir Beti per i reati di cui agli artt. 81-575 c.p., 582-583 c.p., 186 co. 1 lett. c) D.lvo 286/98 e art. 4 L. 110/75. All'udienza svoltasi il giorno 8 marzo 2012 l'imputato - sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i fatti di cui al presente processo – rinunciava a comparire; l'Avv.to Françoise Marie Plantade depositava atti di costituzione di parte civile nell'interesse dei sigg.ri Claude Jean Lorin, Christine Lorin, Yves Daniel Reynard, Cathy Therese Torres, Marie Rose Maggio, Laurent Boette e l'odierno giudicante, nulla osservando le altre parti, ne ammetteva la costituzione; gli Avv.ti Piero Monti e Giampiero Mazzone anticipavano l'intenzione delle ulteriori persone offese da loro assistite di costituirsi parte civile; l'Avv.to Giulia Boccassi, difensore dell'imputato, insisteva nell'istanza di rinvio già depositata in cancelleria il giorno 5.3.12, rappresentando essere prevista per il giorno 30.5.12 la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato avverso all'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino depositata in data 26.9.11 ed evidenziando essere ancora in corso le trattative per il risarcimento del danno; il p.m. e le altre parti nulla osservavano e l'odierno giudicante rinviava il processo all'udienza del 7.6.12. In tale udienza, l'imputato Beti rinunciava nuovamente a comparire; l'Avv.to Plantade depositava atto di costituzione di parte civile nell'interesse di Patrice Yves Desliens e Elsa Rita Emilie Desliens e l'Avv.to Monti depositava atto di costituzione di parte civile nell'interesse di Marie Laure Roux, Fanny Raymond, Alain Lhormann, Aurelie Delauny e Julien Raymond; nulla osservando le altre parti, l'odierno giudicante ne ammetteva la costituzione; il difensore dell'imputato depositava fotocopia del contratto di assicurazione valido fino al settembre 2010 sottoscritto da Beti con la società Credit Agricole Assicurazioni s.p.a. in relazione all'autovettura Q7 tg QW 196 HA, nonché attestazione di rischio rilasciata dalla medesima assicurazione in data 11.8.11 e chiedeva di essere autorizzato alla citazione del responsabile civile, Credit Agricole s.p.a.; l'odierno giudicante – nulla opponendo il p.m. e le parti civili – accoglieva l'istanza, ammettendo la citazione del responsabile civile, Credit Agricole Assicurazioni s.p.a., ai sensi dell'art. 83 c.p.p.; il difensore dell'imputato anticipava l'intenzione del proprio assistito di essere giudicato con rito abbreviato. All'udienza del 20 luglio 2012 l'imputato, regolarmente tradotto, compariva; si dava atto dell'avvenuto deposito in cancelleria degli atti di costituzione di parte civile nell'interesse di Chantal Allier, Francis Jean Jacques Raymond, Frederic Jean Jacques Raymond in proprio ed in qualità di esercente la potestà sulla minore Danaé Raymond

e, nulla osservando le altre parti, ne veniva ammessa la costituzione; il difensore dell'imputato, Avv.to Mario Boccassi, depositava atto di citazione regolarmente notificato al responsabile civile; l'Avv.to Caruso depositava comparsa di costituzione nell'interesse di Credit Agricole S.P.A. e l'odierno giudicante ne ammetteva la costituzione; l'imputato personalmente chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato; l'odierno giudicante ammetteva il rito e disponeva, ai sensi dell'art. 87 co. 3 c.p.p., l'esclusione del responsabile civile Credit Agricole s.p.a.; le parti discutevano, quindi, il processo, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe (i difensori delle parti civili rinunciavano alla liquidazione delle spese di costituzione); all'esito dell'udienza, l'odierno giudicante decideva, dando lettura del dispositivo.

Il presente processo ha ad oggetto la ricostruzione del tragico incidente stradale avvenuto il giorno 13 agosto 2011, alle ore 5.09 circa, alla progressiva chilometrica 36+632 dell'autostrada A26 nel territorio del Comune di Rocca Grimalda, in cui Julien Jean Raymond, Vincent Louis Patrick Lorin, Audrey Julie Reynard, Elsa Rita Emilie Desliens perdevano la vita e Laurent Boette riportava gravi lesioni personali.

La valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato ascritto all'odierno imputato non può che muovere da una puntuale ricostruzione della condotta dallo stesso tenuta a partire dalla sera del 12.8.11, quanto Ilir Beti era partito da Alessandria a bordo della sua autovettura Audi Q7, sulla quale viaggiava con Tatiana Prostakova.

L'esame dei tabulati dell'apparato telepass associato al veicolo citato consentiva di accertare che alle ore 20.57.57 del 12.8.11 l'auto era entrata in autostrada al casello di Alessandria Sud e alle ore 21.24.07 era uscita al casello di Arenzano.

La ricostruzione di quanto accaduto nella cittadina ligure era resa possibile grazie alle dichiarazioni rese dalla Prostakova nel verbale datato 17.8.11. La giovane russa riferiva di *"frequentare intimamente"* l'imputato da circa tre mesi e così ricordava quanto accaduto la sera in esame: *"verso le ore 21.00 mi sono incontrata con Beti Ilir in Alessandria e ci siamo diretti nella discoteca La Kascia di Arenzano dove abbiamo cenato e trascorso la serata per festeggiare i nostri tre mesi di stretta conoscenza. Eravamo solo io e lui e lui guidava la sua Audi Q7"*. Ella dichiarava che durante la cena avevano bevuto del vino e attorno alle 0.30, nell'area discoteca del locale, avevano ordinato due vodka redbull; riferiva che subito dopo aver bevuto l'alcol si era sentita stanca al punto tale da non aver neppure voglia di ballare. La Prostakova ipotizzava addirittura che qualcuno le avesse messo del sonnifero nella bevanda, dichiarando testualmente: *"ho accusato già nel locale una forte sonnolenza tant'è che appena salita in auto mi sono messa sul sedile posteriore e mi sono addormentata risvegliandomi solo al momento dell'incidente. Io penso addirittura che qualcuno possa avermi messo del sonnifero nelle bevande che ho consumato in quanto sono abituata a bere alcolici ma mai avevo avuto una sonnolenza così forte ed immotivata"*.

Certo è che la quella sera, all'interno del locale La Kascia, la giovane russa aveva attirato l'attenzione degli altri avventori, come riferivano sia il gestore, Francesco Emanuele Delfino, sia il responsabile del servizio sicurezza, Luca Colafato.

Nel verbale datato 19.8.11, Delfino dichiarava di aver saputo dell'incidente stradale il giorno 13 agosto e di aver riconosciuto nella fotografia dell'imputato l'uomo che aveva trascorso nel suo locale la sera tra il 12 e il 13 agosto 2011, unitamente ad una giovane straniera (che descriveva come avente lunghe trecchine bionde), con la quale aveva cenato in un privé, bevendo champagne; ricordava che, alla fine della cena, i due avventori avevano ordinato altri alcolici (vodka o altro champagne). Il Delfino conservava un ricordo vivido dell'imputato e della donna che lo accompagnava, in quanto avevano tenuto un comportamento non consono al locale, tanto che egli era stato costretto a farli uscire. Così testualmente descriveva l'accaduto: *“la donna [n.d.r. Prostakova Tatiana], in evidente stato di ebbrezza, si strusciava in modo volgare contro di lui [n.d.r. Beti Ilir], il quale pur in apparenza non provato dagli effetti dell'alcol, si muoveva e ballava in modo disordinato, arrecando evidente intralcio agli altri clienti, stante anche lo spazio ristretto del locale. Proprio a causa di tali atteggiamenti, la tensione tra i clienti è andata montando tanto che ho allarmato il personale della sicurezza anche perché il loro comportamento era assolutamente indecoroso vista la gente di classe che frequenta il mio locale. La donna nel frattempo aveva avuto un evidente crollo fisico, penso per l'alcol assunto, rimanendo in pratica inerme, purché [rectius, benché] cosciente e vigile, seduta al tavolo mentre l'uomo si allontanava per qualche minuto in giro per il locale. I clienti del locale si avvicinavano quindi alla donna, credo per assicurarsi della sua salute e l'albanese trovava in ciò ulteriore motivo per alzare la tensione ed agitarsi e quindi per questo motivo il personale della sicurezza, con il mio consenso, provvedeva ad invitare in modi pacati ma perentori i due clienti a lasciare il locale”*. Il Delfino ricordava di aver visto Beti dirigersi all'uscita e precisava testualmente: *“l'albanese, pur evidentemente infastidito, si dirigeva all'uscita sorreggendo la ragazza e rifiutando qualsiasi aiuto benché dovesse salire una lunga scala per uscire dal locale; io li seguivo da tergo. Una volta accompagnati dalla sicurezza sulla strada i due si allontanavano, credo verso la loro auto, che comunque non ho notato e non li ho più visti. Erano le ore 1.45 – 2.00”*. Egli rammentava anche che alcune persone gli avevano rappresentato che Beti aveva minacciato qualcuno con la frase: *“io ti sparo”*.

La grave minaccia proferita veniva confermata dal Colafato Luca, che la notte dei fatti si occupava della sicurezza del locale. Egli ricordava che attorno alle ore 1.30 del 13.8.11 era stato avvisato dai colleghi che un cittadino albanese, presente nel privé assieme ad una ragazza con lunghe trecce bionde, stava litigando con i clienti dei tavoli vicini. Così riferiva quanto aveva osservato al suo arrivo sul posto: *“ho visto quest'uomo che impugnava una bottiglia dal collo e minacciava i vicini. L'ho quindi invitato ad uscire con l'amica che invece era molto ubriaca e quasi addormentata. L'albanese vantandosi di essere un duro, accettava di*

salir le scale sorreggendo l'amica e si allontanava a piedi da solo. Né io né i miei colleghi abbiamo visto l'auto su cui viaggiavano". Chiamato a riferire delle ragioni dell'origine della discussione, il Colafato dichiarava: "mi è stato detto che la ragazza ballava in modo provocatorio, ammiccando i vicini di tavolo ed in effetti l'albanese uscendo l'ho sentito dire 'adesso prendo la pistola e gli sparo' riferito ai vicini di tavolo". Quanto all'apparente stato psicofisico dell'imputato, si esprimeva in questi termini: "aveva sicuramente bevuto ma per come ragionava e si muoveva era sufficientemente lucido e cosciente per capire cosa succedeva, tant'è che non mi ha creato troppi problemi pur mettendolo alla porta".

Le affermazioni di Colafato e Delfino in ordine alla lucidità e alla coscienza dell'imputato trovavano conferma nelle risultanze del sopralluogo eseguito dagli operanti nel ristorante – discoteca La Kascia di Arenzano. Le fotografie del locale e segnatamente della ripida e stretta scala da risalire per raggiungere la via Aurelia mostrano un percorso che certamente non può essere agevolmente affrontato da chi si trovi in stato di significativa ebbrezza alcolica, soprattutto se deve anche sorreggere una persona in stato soporoso, come risultava essere la Prostakova. Il giudizio espresso da Colafato e Delfino, quindi, lungi dall'essere frutto di una valutazione superficiale, trova supporto in dati oggettivamente rilevabili. Poiché Ilir Beti ha pacificamente salito la ripida scala di uscita dal locale, portando con sé la ragazza russa, doveva certamente aver conservato pressoché integre le proprie facoltà di movimento e di volizione.

Tali circostanze venivano inoltre confermate dallo stesso imputato in sede di interrogatorio di garanzia, nel corso del quale riferiva che la sua giovane accompagnatrice si era addormentata dopo la cena, attorno alle ore 0.30; spiegava di essersi fermato in attesa che ella si svegliasse, di averla poi presa sottobraccio e condotta in auto. Nulla raccontava, invece, delle discussioni avute con gli altri avventori del locale, né dell'intervento degli addetti alla sicurezza, né delle gravi minacce proferite nella discoteca.

Alle ore 3.12.15 del 13.8.11, l'autovettura di Ilir Beti rientrava in autostrada al casello di Arenzano, come attestato dai tabulati telepass, che evidenziavano altresì che alle ore 3.27.25 il veicolo era uscito dal casello di Masone, alle ore 3.27.45 era rientrato in autostrada dallo stesso casello e alle ore 3.37.36 era uscito nuovamente al casello di Arenzano, da cui era rientrato in autostrada alle ore 4.21.40.

La Prostakova nulla sapeva riferire in ordine a questi "peculiari" spostamenti sull'autostrada A 26; ella dichiarava di avere ricordi "molto vaghi" del viaggio di ritorno, avendo dormito profondamente.

Anche l'imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, non dava spiegazioni convincenti del suo andirivieni lungo il tracciato autostradale. Egli sul punto dichiarava: "*durante il viaggio ricordo di aver cercato il telefono che non trovavo. La mia amica aveva il cellulare nella sua borsa. Più o meno ricordo di essere uscito a Masone per tornare indietro ad Arenzano per cercare la borsa.*

Mi sono accorto che la borsa era in macchina, sono rientrato in autostrada ad Arenzano per tornare a casa ad Alessandria". Tornando sull'argomento, egli mutava in parte il racconto, riferendo testualmente: "non ricordo bene se, la prima volta che sono uscito dall'autostrada, sono uscito a Masone, me lo ha confermato il comandante quando sono stato interrogato in caserma. Non ricordo con precisione". Ai fini della valutazione della credibilità della versione fornita dall'imputato, sarà sufficiente rilevare che dai tracciati telepass emerge che Beti, dopo essere tornato da Masone ad Arenzano, è rimasto nella città della riviera per oltre 40 minuti, durante i quali non è noto cosa abbia fatto, ma che certamente non si possono spiegare con l'immediato ritrovamento della borsetta e del cellulare, riferito nel corso dell'interrogatorio.

Alle ore 4.21.40 l'autovettura condotta dall'imputato ripartiva dal casello di Arenzano con direzione nord.

L'esame dei rilevamenti dei dispositivi tutor presenti lungo il tratto da Genova Voltri ad Alessandria dell'autostrada A 26 consentiva di accertare che l'autovettura del Beti era transitata alle ore 4.38 del 13.8.11 nel tratto di km 7.167, terminante al km 28.950, ad una velocità media di km/h 129,97 (applicando la tolleranza del 5%, la velocità media risultava pari a km/h 123,47) e quindi superiore al limite di km/h 110 vigente in quel tratto autostradale.

Lungo il percorso Beti ingaggiava una discussione con l'automobilista Gian Piero Spezzati. Sentito dai militari della Stazione Carabinieri di Collegno il giorno 15.8.11, lo Spezzati riferiva che la mattina del 13 agosto 2011 alle ore 5.00 circa, mentre stava percorrendo a bordo della propria autovettura Ford Focus - con la moglie Tiziana Previatello ed i figli Giulia e Simone di anni 8 e 13 - l'autostrada A 26 con direzione nord, aveva notato sopraggiungere un veicolo a velocità molto sostenuta; spiegava di non saper indicare il luogo preciso in cui era avvenuto il fatto, che collocava *"in prossimità di Ovada o di Alessandria"*. Egli così descriveva la condotta di guida tenuta dal veicolo: *"mi superava a folle velocità e, nel rientrare nella corsia centrale, effettuava una manovra molto pericolosa che poteva causare un urto con il mio veicolo. Io ho suonato il clacson, pensando che il conducente del veicolo si fosse addormentato. Detto conducente, presumibilmente infastidito dal fatto che avevo suonato il clacson, si poneva avanti a me che, in quel momento, stavo viaggiando a circa 120-130 km orari e mi costringeva a rallentare perché lui frenava continuamente".* Lo Spezzati proseguiva, spiegando che la sua scelta di sorpassare il veicolo aveva provocato la reazione dell'altro conducente, il quale aveva posto in essere manovre ancora più pericolose, che egli così descriveva: *"inizialmente si poneva dietro di me a distanza ravvicinata, azionava gli abbaglianti, la freccia direzione e le quattro frecce. Poi tentava nuovamente di superarmi. Si affiancava al mio veicolo sino a costringermi a fermarmi sulla corsia di emergenza. Dopo qualche metro da me percorso sulla corsia di emergenza, anche l'altro conducente si fermava dietro di me e io scendevo dal veicolo"*. Lo Spezzati riferiva che l'uomo era sceso dalla sua auto e non aveva proferito alcuna parola, non rispondendo neppure alla sua richiesta di spiegazioni circa la precedente condotta

di guida; ricordava che anche sua moglie era scesa dall'auto e si era posta tra loro, aveva preso la mano dell'uomo e gli aveva detto che i loro figli erano molto spaventati. Raccontava che l'automobilista aveva alzato le mani, chinato la testa ed aveva detto *'bambini, bambini, scusa'*, risalendo sulla sua auto. Lo Spezzali dichiarava di aver supposto che l'uomo si trovasse in stato confusionale derivante dall'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e così ne descriveva il comportamento successivamente tenuto: *"quando il soggetto è risalito in macchina, si è seduto e ha messo le mani sulla testa e sul volto. Io ho ripreso a viaggiare normalmente, a velocità ridotta per capire se il conducente volesse mettere in atto altre manovre pericolose, lo stesso è ripartito un po' dopo di noi, ha percorso circa un chilometro dietro di noi, poi ha nuovamente accelerato e mi ha superato a folle velocità. Poi non l'ho più visto"*. Lo Spezzali precisava di non aver preso il numero di targa del veicolo coinvolto nello strano episodio, ma ricordava trattarsi di una Audi Q7; quanto al conducente, ne forniva la seguente descrizione: *"era uno straniero di circa 35-40 anni, aveva capelli corti di colore chiaro, era un po' stempiato, corporatura normale, carnagione chiara un po' arrossata dal sole, era di bassa statura, vestiva un paio di pantaloni chiari e una camicia con del colore rosso"*. Dichiarava di aver avuto notizia il giorno successivo del gravissimo incidente avvenuto in quel tratto autostradale e di aver riconosciuto nella fotografia dell'odierno imputato trasmessa dal telegiornale l'effigie dell'uomo con cui aveva avuto il diverbio; egli dichiarava testualmente: *"oggi lunedì 15 agosto 2011, alle ore 13 circa, guardando il TG5, avevo modo di vedere la fotografia del volto del responsabile dell'incidente stradale e constatavo che era la stessa persona che guidava il veicolo Audi Q7 che si era affiancato a me"*.

Sentito a chiarimenti il giorno 20.8.11, lo Spezzati dichiarava di non essere in grado di riferire se all'interno del SUV fossero presenti altre persone, oltre al conducente, e di non aver notato quest'ultimo gettare alcunché dal finestrino.

La moglie, Tiziana Previatello, confermava quanto dichiarato dal marito, fornendo alcuni significativi particolari sulla presenza di altre persone sul SUV; ricordava che, quando l'autovettura Q7 si era fermata e il conducente era sceso, aveva notato che il sedile anteriore destro del veicolo era parzialmente abbassato *"poco più della metà dalla posizione verticale a quella orizzontale"*; non sapeva riferire con certezza se vi fosse qualcuno seduto, ma aggiungeva: *"era buio ed ho avuto l'impressione, o meglio, mi è parso di vedere che un'altra persona fosse seduta a [rectius, su] quel sedile"*. La Previatello ricordava con precisione i gesti compiuti dall'imputato in quel frangente e dichiarava testualmente: *"quando il conducente è sceso, ricordo che ha preso con le mani i suoi pantaloni dalla cintola e li ha sollevati, come per aggiustarli; aveva una camicia, larga, tenuta fuori dai calzoni. Guardandolo per la situazione e per la paura che degenerasse, ho avuto la sensazione che potesse essere armato, ma in tutta onestà non posso dire di avergli visto armi od altri oggetti, né in mano, né addosso. Mi ha intimorito il fatto che l'uomo sia sceso dalla sua vettura ostentando uno stato di apparente*

calma ma deciso e che i suoi occhi mi apparivano rimpiccioliti, come se avesse bevuto molto o si fosse drogato. Ricordo che mio marito ha chiesto all'uomo se c'erano problemi. Credo che quell'uomo non abbia nemmeno compreso le parole di mio marito perché era visibilmente alterato, come ubriaco. Io mi sono frapposta in mezzo ai due uomini, ho preso la mano destra dello sconosciuto, quasi con le lacrime agli occhi, lo ho pregato di lasciarci andare in quanto avevo i bambini in macchina, spaventati. Egli mi ha guardato fisso con gli occhi che ho già descritto, ha alzato le mani, ha indietreggiato, ha ripetuto la parola 'bambini...' due o tre volte, mio marito gli ha detto. 'basta', lui ha risposto 'okay' ed è salito in macchina. Anche noi eravamo saliti in macchina. Mio figlio Simone mi ha detto che, guardando dal lunotto posteriore, avrebbe visto l'uomo tenersi la testa fra le mani e poi, con le mani, coprirsi il volto". Ella aggiungeva che il marito era partito a velocità normale e, dopo meno di un chilometro, Beti li aveva superati a velocità molto sostenuta – a suo dire, ben superiore ai limiti vigenti - e lo avevano perso di vista.

Alle ore 4.55.11 di quella tragica mattina giungeva al 113 la prima segnalazione della presenza di un veicolo che viaggiava contromano sull'autostrada. Un automobilista comunicava all'operatore di trovarsi sulla A 26 con direzione nord (Gravellona Toce) e di aver visto un'autovettura percorrere in senso contrario la carreggiata; precisava trattarsi di un "SUV nero", di averlo incontrato "all'altezza di Alessandria Sud" ed aggiungeva testualmente: "sta andando verso Genova contromano".

Giorgio Tori, sentito il giorno 7.10.11, riferiva che la mattina dei fatti stava percorrendo l'autostrada A 26 ed era diretto ad Alessandria Ovest, quando, poco prima dell'uscita di Alessandria Sud, aveva visto un SUV viaggiare contromano; egli così raccontava l'accaduto: "*in quel tratto autostradale la carreggiata è composta da tre corsie di marcia, io occupavo quella centrale, mentre il SUV impegnava la corsia alla mia sinistra, ossia quella di sorpasso*" ed aggiungeva: "*stavo percorrendo una semi curva e quindi mi sono visto 'sfrecciare' il veicolo a fianco senza che me ne accorgessi*". Quanto alla velocità del SUV, dichiarava: "*mi viene difficile quantificare la velocità del veicolo, ma sono sicuro che andava a velocità molto sostenuta*".

Alle ore 4.55.52 giungeva la segnalazione di un altro utente, che rappresentava di essere appena uscito dal casello di Alessandria Sud e di aver trovato un SUV nero che viaggiava contromano; precisava di averlo visto "*esattamente al casello, perché io stavo uscendo e questa macchina era in contromano*" e, rispondendo ad una puntuale domanda dell'operatore se il veicolo fosse entrato nel casello, dichiarava: "*no no non entrava era proprio all'altezza del casello contromano*"; aggiungeva che il SUV stava andando "*verso sud, verso Genova*".

Il chiamante veniva identificato in Stefano Carlevaro, il quale veniva sentito il giorno 9.9.11. Egli riferiva in questi termini l'incrocio con il veicolo condotto da Beti: "*la notte del 13.8.11 e precisamente verso le ore 4.55, mentre mi trovavo a bordo della mia autovettura in compagnia*

di un mio collega di lavoro a nome Piccardo Alex, sulla mia corsia di decelerazione nei pressi dell'uscita del casello autostradale di Alessandria Sud, con direzione di marcia Genova – Alessandria, notavo provenire dal senso opposto al mio (Alessandria/Genova) nella mia corsia di sorpasso, un'autovettura del tipo Suv (Audi Q 7), di colore nero". Precisava di aver incrociato il veicolo *"in corrispondenza del casello autostradale di Alessandria sud"* e di aver notato che procedeva sulla corsia di sorpasso, ad una velocità stimabile *"intorno ai 130 Km/h"*. Ricordava di non aver adottato alcuna manovra di emergenza e di non aver avuto il tempo di segnalare l'infrazione, anche a causa della forte velocità tenuta dall'imputato.

Alle ore 4.56.27 un altro utente chiamava il 113 per informare che una macchina stava procedendo in senso contrario sulla A 26, percorrendo con direzione sud la carreggiata nord; precisava di aver appena passato Alessandria sud e aggiungeva testualmente: *"andava a tutta velocità è comunque ... ora io non so se ... mi sono trovato uno spavento della madonna", "è un miracolo se non ci siamo centrati in pieno"*.

Giampaolo Visentin - sentito il giorno 13.8.11 – si trovava a circa 3 km dal casello autostradale di Alessandria sud, quando aveva notato davanti a sé un'autovettura, che occupava la corsia centrale, sterzare improvvisamente verso destra. Egli così descriveva quanto accaduto immediatamente dopo: *"allora notavo che arrivava in contromano in corsia centrale a forte velocità un SUV di colore scuro, nero, che nonostante gli abbagliassi e suonassi il clacson continuava la sua corsa. Subito chiamavo il 113 per segnalare il pericolo. Io viaggiavo in prima corsia e dallo specchietto notavo che dietro non arrivava nessuno e che il SUV continuava tranquillamente senza frenare".*

Alle ore 4.57.02 Benedetta Ambrogetti chiamava il 113, raccontando di essere appena passata dall'uscita di Alessandria e di aver incontrato un chilometro prima un veicolo contromano *"che sta andando anche a tutto fuoco"*. Nell'annotazione di servizio datata 19.8.11, l'isp. Luca Colussi dava atto di aver contattato telefonicamente la Ambrogetti e di aver saputo che il giorno dei fatti ella si trovava a bordo dell'autovettura condotta dal fidanzato, Claudio Colombino, e che i due stavano viaggiando sulla carreggiata nord dell'autostrada A 26, procedendo incolonnati ad altri tre veicoli sulla prima corsia di destra. La Ambrogetti lo aveva informato che avevano incrociato, dopo il casello di Alessandria Sud, il SUV che viaggiava contromano sulla corsia di sorpasso; gli aveva anche riferito che, tra gli amici che viaggiavano con loro, anche Valentina Giacomelli aveva notato il veicolo condotto dall'imputato. L'isp. Colussi nella sopra citata annotazione dava atto di aver contattato la Giacomelli, la quale aveva reso un'identica descrizione dei fatti occorsi ed aveva precisato di non aver lampeggiato o suonato al conducente del SUV, in quanto l'incrocio era stato improvviso ed inaspettato.

Il Colombino veniva sentito in data 30.8.11 e confermava le dichiarazioni rese dalla fidanzata. In particolare, raccontava in questi termini l'incrocio con l'auto contromano: *"mentre*

percorrevo l'autostrada nella corsia centrale (come il Peugeot che mi precedeva e le altre che mi seguivano), giunto nei pressi di Alessandria sud in lontananza vedevo delle luci/fari proprio contro la mia direzione. Pensavo che fossero gli abbaglianti di un'autovettura che dalla corsia opposta si dirigesse verso sud ma, nel giro di pochi istanti, vedendo i fari sempre più vicini, realizzavo che era una macchina di cui non so riferire il modello perché era buio, ma presumo fosse un'autovettura tipo SUV perché aveva i fari alti e grandi, che percorreva l'autostrada contromano nella corsia alla mia sinistra". Chiamato a riferire a quale velocità viaggiasse l'auto condotta da Beti, il Colombino precisava che, quando gli era passata vicino, aveva sentito un forte spostamento d'aria e ne aveva desunto viaggiasse a velocità elevata; escludeva, invece, di aver adottato contromisure per evitare il SUV (il quale viaggiava in una diversa corsia di marcia) e di aver segnalato all'imputato con strumenti acustici o visivi la pericolosità della sua condotta di guida. Quanto al luogo preciso in cui aveva incrociato il veicolo, ricordava che la propria fidanzata aveva telefonato immediatamente dopo averlo visto e che, durante la conversazione telefonica con l'operatore del 113, avevano superato il casello di Alessandria Sud, deducendone che avevano incontrato l'auto condotta dall'imputato poco prima di quell'uscita.

Alle ore 4.57.30 la telecamera posizionata al Km 57,100 della carreggiata nord riprendeva il transito di un'autovettura in direzione sud.

Alle ore 4.58.37 il Mirco Miotto segnalava al 113 la presenza di un veicolo contromano prima dell'area di servizio Bormida e precisava: *"è un pericolo totale questo"*.

Sentito il giorno 26.8.11, il Miotto ricordava che la mattina del 13.8.11 alle ore 5.00 circa stava percorrendo la A 26 con direzione nord nella prima corsia di destra, quando, all'altezza dell'area di servizio Bormida, aveva incontrato il SUV che procedeva in direzione sud sulla sua stessa carreggiata; riferiva che l'auto viaggiava ad una velocità di circa 130 km/h e si trovava nella terza corsia con la fiancata attaccata al guard rail; ricordava di non aver avuto il tempo di usare il clacson o i fari abbaglianti e che non aveva dovuto spostarsi per evitare il veicolo contromano.

Alle ore 4.59.01 la telecamera posizionata al Km 53,30 della carreggiata nord riprendeva il veicolo viaggiante in direzione sud.

Alle ore 4.59.14 un'utente comunicava di aver incontrato il veicolo contromano sull'autostrada Alessandria – Voltri al km 50.

La chiamante veniva identificata in Serenella Piano e veniva sentita il giorno 13.9.11. Ella riferiva che quella mattina stava percorrendo la A 26 con direzione sud a bordo dell'autovettura condotta dal marito, Alessio Degiovannini; ricordava che, attorno alle ore 5.00, il proprio coniuge l'aveva svegliata per farle notare che nella corsia opposta c'era una macchina che stava viaggiando contromano; quanto alla velocità tenuta dal veicolo, dichiarava testualmente: *"la carreggiata sud dell'autostrada è rialzata rispetto alla nord, per cui riescivo a*

vedere molto bene la macchina in questione, anche perché non c'era traffico e la vettura in questione aveva una velocità decisamente superiore alla nostra". Il Degiovannini forniva le seguenti indicazioni in ordine alla velocità del mezzo: "preciso che ho impostato sulla mia autovettura il limitatore di velocità e quindi sono sicuro che la mia autovettura viaggiava entro e non oltre i 130 km/h. il SUV mi ha superato quindi ad una velocità molto superiore rispetto alla mia"; ricordava inoltre che, quando aveva perso di vista le luci posteriori del SUV, aveva visto un lampeggiare di fari, sempre nella carreggiata opposta, prodotti presumibilmente da un camion, che incrociava pochi istanti dopo.

Alle ore 5.00.43 un automobilista riferiva di essere sull'autostrada A 26 con direzione Genova e di aver incontrato un'auto contromano sulla carreggiata opposta all'altezza dell'area di servizio Bormida.

Anche Federico Cantarella - sentito il giorno 17.9.11 – quella mattina percorreva l'autostrada A 26 da Genova con direzione Alessandria, a bordo dell'autovettura condotta dalla moglie, Marilena Malpede; egli riferiva di aver incrociato il veicolo che viaggiava contromano nel tratto compreso tra lo svincolo per Novi Ligure e l'uscita di Alessandria sud; ricordava che, aprendo gli occhi, aveva visto i fari dell'autovettura che veniva verso di loro ad una velocità molto elevata ed aggiungeva: *"la vedevo sfrecciare accanto alla mia e spariva subito dopo averci superato"*. Precisava che il veicolo contromano occupava la terza corsia, ovvero quella più vicina allo spartitraffico e che la moglie non aveva dovuto porre in essere manovre di emergenza, visto che viaggiava sulla prima corsia. Dichiarava, infine, di aver provato ripetutamente a contattare il 113 per riferire del fatto, ma di non aver avuto risposta.

La Malpede - sentita il giorno 17.9.11 – ricordava di aver incontrato il veicolo contromano *"sul rettilineo a pochi chilometri da Alessandria"* e più precisamente *"nel tratto di autostrada tra lo svincolo per Milano – Serravalle ed Alessandria Sud"*. Ella così descriveva l'accaduto: *"trovandomi su un rettilineo vedevo in lontananza, non sono in grado di quantificare la distanza, i fari di un'autovettura che veniva contro di me ad alta velocità senza rendermi conto immediatamente del fatto che la stessa viaggiasse nella mia stessa carreggiata, nel giro di pochi secondi realizzavo che l'autovettura viaggiava contromano, perché io mi trovavo nella corsia centrale in fase di sorpasso, resami conto del pericolo, rientravo immediatamente nella prima corsia di destra, terminando il sorpasso ormai in fase avanzata ed allarmata e spaventata svegliavo mio marito avvertendolo di quanto stava accadendo"*. La Malpede dichiarava che il veicolo contromano viaggiava a velocità molto elevata, avendolo visto sfrecciare nella corsia accanto allo spartitraffico e sparire subito dopo averla sorpassata; ricordava di non aver avuto il tempo di segnalare in alcun modo all'autista l'infrazione che stava compiendo.

Alle ore 5.02.14 la telecamera posizionata al Km 47,00 della carreggiata nord riprendeva il transito del veicolo con direzione sud.

Alle ore 5.03.58 Nastas Radonjic contattava il 113, rappresentando di essere un autista di un TIR e di aver trovato sulla A 26 un veicolo contromano tra lo svincolo per Milano ed Ovada.

Sentito il giorno 25.8.11, il Radonjic riferiva che il giorno 13.8.11 verso le ore 5.00 percorreva alla guida di un autotreno l'autostrada A 26 con direzione nord ed impegnava la prima corsia di destra alla velocità di circa 80 Km/h, seguito a circa 50 mt dal suo connazionale Nenad Zdravkovic alla guida di un altro autotreno; ricordava che aveva notato due luci bianche rivolte contro di lui, quando aveva superato da poco un grande parcheggio denominato "San Carlo" ed aveva pensato trattarsi di luci di segnalazione di lavori in corso lungo la strada o di un carro attrezzi in fase di recupero di un veicolo. Spiegava di aver proseguito la marcia, prestando particolare attenzione agli specchietti retrovisori, al fine di spostarsi in un'altra corsia, ove fosse stato necessario. Egli così raccontava gli attimi in cui aveva incrociato l'autovettura condotta da Beti: *"dopo pochi secondo vedevo che quelle luci anabbaglianti mi venivano incontro a forte velocità, ricordo che intorno era ancora buio, restavo spaventato e dopo aver visto che quell'auto scura, un SUV, non si spostava sterzavo sulla corsia di emergenza e c'incrociavamo senza collisione. Il mio collega che era a distanza di sicurezza istintivamente seguiva la mia manovra quindi anch'egli evitava miracolosamente lo scontro, non so come abbia fatto"*. Ricordava di aver chiamato il 113 nei secondi immediatamente successivi al fatto per segnalare l'accaduto e di aver sentito l'operatore che gli rispondeva *"allora ha proseguito verso Ovada"*, comprendendo che altri avevano già comunicato la presenza del veicolo contromano. Spiegava che, per evitare lo scontro frontale, aveva dovuto invadere pienamente la corsia di emergenza e che aveva azionato il clacson ininterrottamente per alcuni secondi mentre deviava la marcia verso destra. Quanto alla condotta di guida tenuta dal SUV dopo averlo incontrato, il Radonjic la descriveva in questi termini: *"avevo visto attraverso gli specchietti retrovisori esterni che proseguiva dritto, senza attuare alcuna reazione, come se il conducente fosse stato inebetito da qualche problema psicologico, drogato, ubriaco, oppure suicida"*.

Nedad Zdravkovic, sentito il giorno 30.8.11, confermava le dichiarazioni rese dal collega Radonjic. Egli ricordava con queste parole quanto accaduto quando aveva incrociato il SUV che viaggiava contromano: *"dopo aver superato il grande parcheggio, praticamente l'ultimo prima di prendere in direzione di Milano, che c'è sulla destra, vedevo il mio collega Nastas, che mi precedeva, spostarsi improvvisamente a destra sulla corsia d'emergenza, così vedendo due luci procedere verso di me, immediatamente mi spostavo anche io a destra e vedevo passare sulla prima corsia, una grossa jeep. tipo Range Rover o Mercedes ML comunque un SUV di colore scuro, immediatamente il mio collega Nastas mi telefonava, avvertendomi che aveva già chiamato il numero d'emergenza della Polizia 113 e mi riferiva che ne erano già a conoscenza"*. Precisava che, per la rapidità con cui si erano svolti i fatti, non aveva avuto il tempo di azionare il clacson e/o i dispositivi luminosi di emergenza.

Alle ore 5.04.20 la telecamera posizionata al Km 44.50 della carreggiata nord riprendeva il transito del veicolo con direzione sud.

Alle ore 5.04.22 un altro utente segnalava al 113 di aver visto l'autovettura contromano dopo lo svincolo per Milano, proseguire in direzione Genova.

Alle ore 5.05.04 giungeva al 113 un'ulteriore telefonata, nella quale si comunicava la presenza di un'auto contromano all'altezza del km 42; il chiamante aggiungeva che era stato già causato un incidente, dando atto di aver notato la presenza di alcune autovetture ferme tra il km 41 e il km 42.

Alle ore 5.05.41 giungeva al 113 una nuova segnalazione, nel corso della quale il chiamante affermava testualmente: *“all'altezza di Masone c'è praticamente un pazzo che sta andando contromano in autostrada ad una velocità folle”* e poi precisava *“sono dove c'è il cartello Saiwa, praticamente sono un km dallo vincolo”*; informava l'operatore di aver personalmente rischiato un frontale e di aver visto un fuoristrada RAV 4 grigio *“intraversato sulla corsia di emergenza”* all'altezza del raccordo per Milano. L'automobilista ribadiva testualmente: *“quel veicolo contromano stava andando veramente come un folle”*.

L'incidente segnalato nel corso delle due telefonate era quello che aveva coinvolto l'autovettura di Maurizio Bruno.

Il Bruno veniva sentito il giorno 1.9.11. Dichiarava che quel giorno stava viaggiando sulla A 26 in direzione nord, unitamente alla moglie, Barbara Mincione, e alle due figlie, che dormivano nel sedile posteriore; ricordava che nel tratto tra Genova ed Alessandria, marciava in seconda corsia e seguiva a breve distanza l'autovettura di Luciano Iezzone e Gabriellina Antonini; precisava che il traffico in quel momento era scarso, sia in direzione nord, che in direzione sud. Egli così testualmente descriveva l'incrocio con il veicolo condotto dall'imputato: *“notavo nella carreggiata opposta i fari delle auto, quando improvvisamente, mi sono accorto, è stato solo un istante, che c'era un veicolo che viaggiava in direzione sud che aveva i fari più potenti e più alti rispetto agli altri veicoli e che viaggiava ad una velocità più sostenuta degli altri. Dopo neanche un secondo il mio amico Iezzone Luciano ha sterzato bruscamente ed improvvisamente verso destra e mi sono accorto che la nostra corsia era stata occupata da un veicolo contromano. Per evitarlo ho sterzato bruscamente verso sinistra e la mia auto si è intraversata, sbandando, per poi arrestarsi di traverso occupando la prima e parte della seconda corsia. Ho fatto in tempo a voltarmi indietro che l'auto contromano spariva in lontananza”*. Ricordava che la sua auto era rimasta bloccata con il motore ed i fari spenti e che lui e la moglie si erano preoccupati subito di mettere in salvo le bambine; rammentava che la moglie aveva chiamato subito il 112 e il 113 per segnalare l'accaduto e che egli stesso, alle ore 5,17, aveva telefonato alle forze dell'ordine. Chiamato ad indicare con precisione il luogo in cui era avvenuto il fatto, il Bruno dichiarava essersi verificato prima della deviazione per Piacenza; aggiungeva che qualche chilometro dopo c'era un autogrill, in cui si erano fermati.

Sul veicolo che aveva provocato l'incidente, riferiva: *“era un'auto di grosse dimensioni, di preciso non so dire il modello perché l'ho vista per un istante ed era buio pesto, a parte i fari delle auto. Penso che procedesse a forte velocità, sicuramente più di 130 Km/h, perché ho notato che, rispetto ai veicoli che procedevano in direzione opposta, si è avvicinata molto più velocemente, come se fosse in fase di sorpasso di tutti gli altri”*. Il Bruno forniva significative delucidazioni sul comportamento di guida tenuto dall'imputato: *“tengo a precisare che il conducente dell'auto contromano non ha fatto nulla per tentare di evitare né la mia auto, né quella dei miei amici. Ha proseguito sulla corsia dove lo abbiamo incrociato come se nulla fosse, quasi che fossimo noi in torto. Non ho visto né una frenata, né una sterzata da parte sua”*.

Il giorno 2.9.11 veniva sentito anche Luciano lezzone, il quale confermava che quella mattina stava percorrendo la A 26 con direzione Nord e si trovava ad una decina di chilometri dalla deviazione per Milano, in un tratto autostradale con una curva a sinistra; ricordava che stava viaggiando in seconda corsia, seguito a breve distanza dal suo amico Maurizio Bruno. Così descriveva le circostanze in cui aveva incrociato l'auto condotta dall'imputato: *“improvvisamente ho notato davanti a me dei fari e mi sono reso conto che la mia corsia era occupata da un veicolo che sopraggiungeva contromano. E' stata una frazione di secondo, ho sterzato bruscamente verso destra per evitare l'altro veicolo e poi mi sono accostato a destra per sincerarmi che l'auto contromano non fosse finita contro quella del mio amico. Quest'ultimo però l'ha evitata rimanendo di traverso sulla carreggiata”*. Lo lezzone non sapeva riferire il modello del veicolo contromano, ma ricordava che stava viaggiando ad una velocità di oltre 100 km/h, in quanto era sparito velocemente dalla sua vista; escludeva di aver azionato il clacson o gli abbaglianti, in quanto non ne aveva avuto il tempo; alla domanda se il conducente dell'altro veicolo avesse adottato qualche contromisura incrociandolo, rispondeva testualmente: *“nessuna. Ha proseguito contromano diritto in seconda corsia”*.

Alle ore 5.06.26 Sabrina Tantalo comunicava al 112 di trovarsi sulla A 26, tra il raccordo per Milano-Genova ed Alessandria, di viaggiare in direzione sud e di aver visto un veicolo percorrere contromano la carreggiata opposta; l'operatore dei carabinieri trasferiva la chiamata alla Polizia Stradale, che rappresentava di aver già avuto analoghe segnalazioni. Il giorno 22.8.11 l'isp. Colussi contattava telefonicamente la Tantalo per avere ulteriori delucidazioni sui fatti. La donna precisava di aver incontrato il SUV tra lo svincolo per Milano e l'uscita di Alessandria e che ella si trovava in auto con il proprio fidanzato, Giancarlo Tertino. Quest'ultimo riferiva di essere stato alla guida e riferiva all'ispettore di non aver lampeggiato o suonato al conducente del veicolo (che percorreva contromano la terza corsia), in quanto l'incrocio era stato improvviso ed inaspettato.

Anche Corrado Peluffo Piota - sentito il giorno 13.9.11 - aveva incontrato il SUV che viaggiava contromano, mentre percorreva la A 26 con direzione nord. Egli ricordava che aveva da poco

superato lo svincolo di Ovada e si trovava a breve distanza dall'edificio della società SAIWA, a circa una decina di chilometri dallo svincolo per Milano, e percorreva la corsia centrale, quando aveva visto il veicolo marciare in senso contrario sulla corsia di sorpasso a velocità "elevatissima". Precisava di non aver avuto il tempo di eseguire segnalazioni acustiche o visive, in quanto l'auto condotta dall'imputato gli era passata vicino in una frazione di secondo. Daniela Zunino - sentita il giorno 13.9.11 - incrociava il SUV mentre percorreva la A 26 con direzione nord, dopo l'uscita di Ovada, ma, a causa dell'altissima velocità tenuta dal mezzo, non era riuscita a rilevarne il modello. Ella così descriveva l'accaduto: *"noi stavamo occupando la corsia a destra in direzione nord, mentre il SUV ci ha superato in senso contrario occupando la corsia di sorpasso della nostra carreggiata di marcia a velocità sostenuta. Mio marito ha realizzato dopo qualche attimo e così ha rallentato la velocità di marcia e tenuto ancor di più il margine destro della carreggiata"*. La Zunino ricordava che il marito aveva cercato di allertare il conducente del veicolo sulla pericolosità della sua condotta di guida e precisava: *"mio marito ha iniziato a lampeggiare con gli abbaglianti segnalando la nostra presenza, nonché contestualmente ha attivato ripetutamente l'avvisatore acustico senza che il conducente del SUV accennasse a rallentare la corsa"*.

Alle ore 5.06.48, nel corso di una telefonata al 113, avveniva il drammatico impatto, che Christian Sternativo comunicava in diretta all'operatore. Dopo aver spiegato di trovarsi sulla A 26 in direzione sud e di aver visto sulla carreggiata opposta *"un pazzo con un Q7 che va in contromano"*, alla domanda del poliziotto se si trattasse di un Q7, Sternativo rispondeva testualmente: *"si deve essere un Q7, lo hanno preso l'han preso"* ed aggiungeva: *"l'incidente è qua, l'incidente è qua", "hanno fatto l'incidente qua"*. L'operatore chiedeva indicazioni puntuali sul luogo e il chiamante rispondeva che si trovavano al km 300 + 400 e che l'incidente era appena avvenuto.

Sentito a s.i.t. il giorno 7.9.11, Christian Sternativo ricordava che la mattina dei fatti si trovava a bordo della sua autovettura con alcuni amici e si stava dirigendo a Genova, viaggiando sulla corsia di sorpasso. Così raccontava le circostanze in cui aveva visto il veicolo dell'imputato viaggiare contromano: *"notavo nella carreggiata nord una vettura Audi Q7 di colore nero che procedeva parallela a me, quindi contromano, e nella corsia di sorpasso ad alta velocità. Posso precisare che in un primo momento vedevo i fari posteriori della vettura Audi Q7, in quanto era più avanti e percorreva l'autostrada a velocità maggiore della mia, poi il Q7 rallentava e per alcuni istanti procedevamo paralleli, poi nuovamente accelerava e mi distanziava notevolmente"*. Riferiva di aver contattato immediatamente il 113 e di aver notato che *"nella carreggiata nord molte vetture suonavano il clacson e attivavano gli abbaglianti per segnalare il pericolo"*. Dichiarava che, mentre si trovava ancora al telefono con l'operatore, aveva notato una valigia nella prima corsia della sua carreggiata e si era spostato nella corsia di emergenza, dove si era fermato. Ricordava che aveva così visto verificarsi l'incidente tra

l'Audi Q 7 ed una vettura Opel Astra; ne aveva immediatamente informato il poliziotto al telefono, indicandogli la sigla VII in numeri romani presente su di un cartello posto in prossimità del guard – rail; ricordava di aver indossato il giubbotto di emergenza, di aver spostato la valigia dalla prima corsia a quella di emergenza e di essere ripartito, seguendo le indicazioni dell'operatore del 113. Chiamato a riferire in ordine alla velocità tenuta dal Beti, rispondeva testualmente: *“non sono in grado di indicare con precisione la velocità del Q7, ma approssimativamente posso ritenere che viaggiasse ad una velocità superiore ai 150 Km/h”*.

Il racconto di Sternativo trovava puntuale conferma in quanto dichiarato da Cristian Zatti, il quale - sentito il giorno 7.9.11 - riferiva che quel 13.8.11 attorno alle ore 5.00 si trovava sull'autovettura Polo condotta dall'amico Davide Botto con direzione Genova e che stavano viaggiando sulla corsia di sorpasso; ricordava di aver notato molte autovetture nella carreggiata nord che facevano segnalazioni con le luci abbaglianti e così riferiva l'incrocio con l'autovettura dell'imputato: *“in un primo momento non capivo cosa stessero segnalando, poi più avanti di noi, notavo i fari posteriori di una vettura che procedeva parallela a noi, quindi contromano e nella corsia di sorpasso ad alta velocità. Poco dopo la vettura che procedeva contromano rallentava e per un breve tratto l'affiancavamo e potevo notare che la vettura era una Audi Q7 di colore nero; quindi il Q7 accelerava nuovamente e ci distanziava notevolmente”*. Zatti dichiarava di aver provato ripetutamente a contattare il 113, trovando il numero occupato e di aver notato che, nella carreggiata nord, molte autovetture continuavano a suonare il clacson e attivavano gli abbaglianti per segnalare pericolo. Ricordava che, mentre cercava ancora di chiamare il numero di emergenza, si era accorto che lungo la carreggiata nord era avvenuto un incidente, in cui era coinvolta l'autovettura Q7; spiegava che in quel momento aveva notato che il suo amico Christian Sternativo (che viaggiava su un altro veicolo) stava contattando il 113. Alla domanda su quale fosse la velocità del Q7, dichiarava: *“non sono in grado di indicare con precisione la velocità del Q7, ma approssimativamente posso ritenere che viaggiasse ad una velocità superiore ai 150 km/h”*. Precisava, infine, che, nei momenti in cui avevano viaggiato affiancati al SUV, il suo amico Davide Botto aveva cercato di attirare l'attenzione del conducente del veicolo, suonando il clacson, ma non aveva ottenuto alcun risultato.

Alle ore 5.09.49 un altro automobilista chiamava il 113 per informare la polizia dell'incidente appena accaduto, che così descriveva: *“io mi sono fermato proprio in tempo, guardi c'è un Q7 che si è girato su se stesso, poi ci sono altre due macchine però c'è un due tre camion. I camion non sono coinvolti”*, *“sono solo coinvolte macchine”*. Precisava che c'erano sicuramente persone ferite e, alla domanda dell'operatore se fossero in grado di uscire dalle auto coinvolte, rispondeva *“quelli del Q7 sono usciti, però le due macchine più avanti non ci sono ancora arrivato”*.

Alle ore 5.10.52 Ghidotti forniva all'operatore un quadro ancora più chiaro dei tragici esiti dello scontro avvenuto, dichiarando testualmente: *“sono qui davanti e quella che c'è qui davanti per me ci sono dei morti”, “c'è che la macchina è distrutta, disintegrata veramente”*; comunicava che il SUV si trovava in posizione arretrata e che un'altra macchina utilitaria si trovava contro il guard rail in corsia di sorpasso; aggiungeva infine *“c'è un macello qui”, “ci sono pezzi da tutte le parti”*.

Alle ore 5.25 il Centro Operativo Autostradale di Genova inviava una pattuglia della Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione Autostradale di Ovada sulla carreggiata nord dell'autostrada A26 nel territorio del Comune di Rocca Grimalda. Giunti sul posto alle ore 5.40, gli operanti identificavano i soggetti presenti, i veicoli coinvolti nell'impatto e procedevano ai primi rilievi delle tracce del sinistro.

Accertavano così che l'autovettura Audi Q 7 condotta da Ilir Beti e a bordo della quale era trasportata la cittadina russa Tatiana Prostavokina, viaggiando con direzione sud sulla carreggiata nord dell'autostrada, aveva urtato dapprima l'autovettura Peugeot 206 condotta da Mario Gastaldi e poi l'autovettura Opel Astra, a bordo della quale viaggiavano i cinque giovani francesi.

Quanto al primo impatto, gli operanti evidenziavano essere avvenuto tra la parte anteriore lato sinistro della Audi Q7 e la fiancata laterale (portiere anteriore e posteriore sinistra) dell'autovettura Peugeot 206, dalla quale si erano staccate la portiera posteriore sinistra e la ruota posteriore sinistra, che venivano rinvenute all'interno della corsia di emergenza. Dall'analisi delle tracce presenti sull'asfalto, gli operanti appuravano che, per effetto dell'urto, l'auto del Gastaldi aveva eseguito un brusco movimento rotatorio da destra verso sinistra, aveva lasciato impresse sull'asfalto tracce di abrasione gommosa, per poi assumere una posizione statica di quiete a ridosso della striscia longitudinale discontinua di divisione tra la seconda e la terza corsia, in direzione inversa rispetto alla sua iniziale direzione di marcia ed a distanza di mt 144 dal punto d'urto.

Nella nota della Polizia Stradale di Ovada datata 13.9.11 così testualmente venivano descritte le tracce rinvenute sulla sede stradale: *“in corrispondenza del primo punto d'urto tra la vettura Audi Q7 e la Peugeot 206 venivano rinvenute e rilevate tracce gommosose e di escavazione che si estendevano con andamento curvilineo da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia Genova - Alessandria con andamento analogo a quello seguito nello schizzo planimetrico”*; si trattava delle tracce impresse *“dal pneumatico anteriore destro nonché dalle parti metalliche facenti parte della struttura scatolata, danneggiata dall'autovettura Audi Q7 durante e dopo il conflitto dinamico”*.

Mario Gastaldi veniva sentito nell'immediatezza e così raccontava l'accaduto: *“mentre percorrevo la A 26 direzione Ovada – Alessandria vedevo dei fari venire contro di me di una macchina grossa o di un camion. Però capivo che era una macchina perché non vedevo i*

lumini soliti dei camion. Cercavo di portarmi verso destra anche se stavo già percorrendo la prima corsia quando all'improvviso sentivo una forte botta e mi giravo e la sentivo strisciare. Sono riuscito a scendere e mi sono messo sul lato destro dell'autostrada. Preciso che appena ho pensato di portarmi verso destra mentre guidavo, quella macchina mi è venuta dentro".

Sentito nuovamente il giorno 17.8.11, Gastaldi forniva ulteriori delucidazioni su quanto occorso quella mattina. Egli spiegava di essere entrato in autostrada al casello di Arenzano attorno alle ore 3.00 e di essersi fermato all'autogrill Turchino Est fino alle ore 4.30, quando aveva ripreso il viaggio verso nord. Così descriveva la dinamica dell'impatto con l'autovettura condotta dall'imputato: *"giunto qualche chilometro dopo Ovada (Al), mentre stavo impegnando la prima corsia di destra, potevo vedere una luce di colore bianco che veniva verso di me, subito pensavo che si trattasse di un camion e mi domandavo cosa stesse facendo ma immediatamente sentivo un fortissimo colpo provenire dal mio fianco sinistro, nonostante io mi fossi portato ancora più vicino al margine destro della corsia di mia pertinenza. Nell'immediatezza udivo un altro botto e poco prima avevo visto una vettura che impegnava una corsia centrale e si stava accingendo a sorpassarmi. La mia autovettura, dopo l'impatto, effettuava un testacoda e dopo aver percorso un tratto di strada in retromarcia, si arrestava al centro della carreggiata, girata in senso contrario. Io subito scendevo dall'autovettura e mi portavo nella corsia d'emergenza in quanto nel frattempo erano transitate tre vetture che non si sono assolutamente arrestate sul luogo dell'incidente".* Ricordava che poco dopo era giunto un veicolo industriale condotto da un uomo italiano di corporatura robusta, che si era fermato in corsia di emergenza, si era assicurato delle sue condizioni fisiche ed aveva avvisato i soccorsi con il cellulare; l'uomo era poi andato a vedere la situazione dell'altro veicolo coinvolto e, tornando, gli aveva consigliato di non avvicinarsi, in quanto c'erano quattro persone decedute. Il Gastaldi dichiarava che l'uomo si era nuovamente assicurato del suo stato di salute e poi si era allontanato dal luogo dell'incidente, senza portare nulla con sé.

Il Gastaldi era stato trasportato all'Ospedale Civile di Novi Ligure, dove gli erano state riscontrate *"lesioni multiple del volto, contusione dell'orbita sinistra con emorragia sottocongiuntivale dell'occhio sinistro, distorsione del rachide cervicale da colpo di frusta"*, lesioni giudicate guaribili in giorni 10.

Dopo essere entrata in collisione con la Peugeot 206, l'autovettura condotta dall'imputato era andata a colpire la Opel Astra condotta da Laurent Boette e che seguiva nella marcia la vettura del Gastaldi. Nella nota datata 13.9.11, i poliziotti così ricostruivano, sulla base delle tracce rinvenute sul posto, le fasi immediatamente successive all'impatto: *"in conseguenza del violento impatto verificatosi esattamente tra la parte anteriore destra della vettura Audi Q7 e la parte anteriore centro-destra della vettura Opel Astra, sotto gli effetti dell'energia cinetica scaricatasi tra le parti in conflitto, l'autovettura Opel Astra, incontrollata, eseguiva un brusco movimento rotatorio da destra verso sinistra* [n.d.r.: nella nota datata 23.11.11, gli operanti

precisavano che, in realtà, l'autovettura Opel Astra aveva effettuato una rotazione in senso orario di 360°, prima di assumere la posizione di quiete rilevata al momento del loro intervento] e terminava la corsa contro il guard-rail centrale che delimita le due carreggiate con la parte anteriore rivolta in direzione di Alessandria. L'autovettura Q7 condotta da Beti ilir dopo la fase del conflitto dinamico, animata ancora da forza viva, deviava verso sinistra e dopo aver lasciate imprresse sull'asfalto tracce di scalfittura ed abrasione gommosa si arrestava all'interno della corsia di emergenza, con la parte anteriore in direzione di Alessandria distante mt 60.50 dal punto d'urto con la vettura Opel Astra. All'interno della corsia di emergenza all'altezza del punto d'urto, veniva rinvenuta e localizzata la ruota anteriore destra dell'autovettura Audi Q7, staccatasi dal veicolo a seguito della collisione con la vettura Opel Astra”.

I poliziotti intervenuti sul luogo del sinistro trovavano i trasportati dell'autovettura Opel Astra condotta da Laurent Boette incastrati all'interno delle lamiere contorte del veicolo. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che asportavano la parte imperiale della macchina, veniva estratta ancora viva la passeggera Elsa Rita Emilie Deslies, la quale era immediatamente trasportata all'Ospedale di Alessandria. Ricoverata nel nosocomio in prognosi riservata, la giovane decedeva alle ore 14.00 per insufficienza cardio-respiratoria in shock emorragico in paziente politraumatizzato.

Laurent Boette, invece, veniva trasportato all'Ospedale di Novi Ligure, dove ne era disposto il ricovero. Le condizioni cliniche all'ammissione venivano così descritte: *“paziente vigile, orientato, presenta trauma toracico. Viene eseguita TC torace addome che evidenzia esteso addensamento ai campi medio-basali di destra da riferire a contusione polmonare. Frattura lievemente scomposta a livello della terza costa di destra all'apice anteriore e composta dell'VIII. Non segni di PNX. Lo studio dell'addome non evidenzia TDM a degato, surrene, rendx, milza e pancreas. Non evidenti falde di versamento. Presenta trauma contusivo alla mano destra che non evidenzia lesioni ossee traumatiche, ma una lesione tendinea all'estensore del primo dito della mano destra”*. Alla dimissione, avvenuta il 17.8.11, veniva formulata la seguente diagnosi *“contusione polmonare destra entosa, frattura 3 e 8 costa a destra, contusione mano destra”* ed indicata una prognosi di giorni trenta.

Sentito nel nosocomio lo stesso giorno dei fatti, Laurent Boette raccontava di essere partito dalla Francia con i suoi quattro amici per raggiungere la Slovenia; precisava che erano diretti a Milano e stavano percorrendo la A 26 ad una velocità di circa 100 Km/h; ricordava che Vincent Lorin era seduto al suo fianco, mentre gli altri tre amici si erano sistemati sui sedili posteriori. Dichiarava che ad un certo punto aveva visto una macchina con un solo faro andargli incontro. Nulla sapeva riferire di quanto successivamente accaduto.

Sentito dal p.m. il giorno 17.8.11, Laurent Boette spiegava che era partito con gli amici da La Seyne sur Mer appena dopo la mezzanotte, diretti in Slovenia; riferiva che al momento

dell'impatto viaggiava ad una velocità compresa tra gli 80 e i 100 Km/h e che non avrebbe potuto viaggiare a velocità molto superiori, perché sul tetto del veicolo era installato un porta valige; ricordava che i suoi amici probabilmente stavano dormendo e che nessuno nell'auto parlava. Non sapeva riferire in quale corsia stesse viaggiando, né se avesse posto in essere qualche manovra di emergenza o a quale velocità si stesse muovendo il veicolo che li aveva colpiti. Ricordava solo che aveva visto improvvisamente una sola luce andargli contro.

Vincent Louis Lorin, Julien Jean Raymond e Audrea Julie Reynard decedevano sul colpo, come attestato nei referti a firma della dr.ssa Francesca Strada del servizio 118. La collocazione dei loro corpi veniva così descritta nella già citata nota della Polizia Stradale di Ovada: *“all'interno dell'Opel Astra, venivano rinvenuti i corpi di n. 3 passeggeri; davanti sul sedile anteriore, con il capo orrendamente sfondato (meglio focalizzato nella foto n. 17), poggiato sull'asfalto e con gli arti inferiori divaricati, il corpo di Lorin Vincent Louis; dietro a destra il corpo di Rayomnd Julien Jean, con il capo orrendamente sfondato, incastrato tra le lamiere della vettura, ricoperte di materia cerebrale fuoriuscita dal suo cranio e sul sedile posteriore al centro Reynard Audrey Julie, che durante le fasi dei soccorsi era stata estratta dai vigili del fuoco unitamente a personale del 118, ma era deceduta immediatamente e veniva adagiata sull'asfalto coperta da un lenzuolo bianco”*.

Le salme venivano trasportate all'obitorio dell'Ospedale di Novi Ligure, dove venivano sottoposte ad ispezione cadaverica ad opera del medico legale dr.ssa Elena Croce, la quale affermava con certezza il nesso eziologico tra il decesso dei tre giovani e l'incidente occorso nelle prime ore del mattino di quella tragica giornata. Nel certificato erano così testualmente descritte le lesioni presenti sul cadavere di Audrey Julie Reynard: *“ampia ferita lacero contusa in sede frontale destra, con esposizione della teca cranica che si presenta fratturata con infossamento. Praetermotilità alla palpazione della regione zigomatica destra. Abbondante fuoriuscita di materiale ematico dalle narici e dal meato acustico destro. Frattura esposta del gomito destro. Escoriazioni multiple, brunastre agli arti inferiori. Ferita lacero contusa interdigitale tra 1° e 2° dito piede destro e tra 2° e 3° dito piede sinistro”*. Sulla base di simili rilievi, la dr.ssa Croce individuava la causa della morte della giovane nel grave traumatismo fratturativo del capo, nell'ambito di un politraumatismo fratturativo. Ad analoghe conclusioni (grave traumatismo fratturativo del cranio con sfacelo della teca, nell'ambito di un traumatismo polifratturativo), la dr.ssa Croce giungeva dall'esame delle ferite riportate da Julien Jean Raymond (seduto sul sedile posteriore del veicolo), che così descriveva: *“sfacelo della volta cranica con ampia perdita di sostanza cerebrale ed esposizione della base cranica. Ampia ferita lacero contusa in sede emimandibolare sinistra. Frattura esposta del gomito destro. Frattura del polso sinistro con ampia esposizione delle masse muscolari. Praetermobilità del gomito destro e della caviglia sinistra come da sottostante frattura”*. Il medico legale rendeva la seguente descrizione delle lesioni presenti sul corpo di Vincent Louis Patrick Lorin: *“frattura*

della teca cranica con esposizione ossea in regione frontale. Ferita lacero contusa di cm 4 al cuoio capelluto in regione parietale sinistra. Ampia ferita lacero contusa alla spalla destra. Praetermotilità gomito e polso sinistro come da sottostante frattura. Ferita lacero contusa coscia destra, con esposizione ossea e regione tibiale destra. Frattura esposta tibia sinistra. Ferita lacero contusa mano sinistra, in corrispondenza del II metacarpo”, concludendo anche in questo caso che la morte era stata certamente causata da un grave politraumatismo fratturativo .

Sul luogo del sinistro, gli operanti identificavano e sentivano anche Stefano Spirito, il quale, grazie ad una manovra di emergenza, era riuscito ad evitare di essere coinvolto nel sinistro. Egli così spiegava l'accaduto: *“con la mia autovettura percorrevo la A 26 in direzione Nord. Giunto all'altezza chilometrica 36+ 700 ho visto venire contromano una macchina grossa e subito dopo un impatto a circa 100 mt e ho visto il Q7 roteare e venirmi contro, facevo una manovra d'emergenza per evitare la collisione” .*

Nell'annotazione di servizio datata 8.9.11 a firma dell'Isp. Santoro veniva riportato il contenuto di una conversazione telefonica con lo Spirito, chiamato a precisare alcuni dettagli di quanto accaduto la mattina del 13.8.11. Nel corso del colloquio, l'automobilista aveva raccontato che, dopo aver evitato l'impatto, era sceso dal veicolo per andare a prestare i primi soccorsi e si era diretto immediatamente verso la Audi Q7 condotta dall'imputato, aveva aperto la portiera lato guida e, alla sua domanda su cosa fosse successo, Beti Ilir aveva risposto chiedendo a sua volta cosa fosse accaduto. Lo Spirito precisava che, in quel momento, non aveva visto nessuno seduto sul sedile anteriore lato passeggero. Aggiungeva che si era diretto verso la Opel Astra per prestare eventuali soccorsi alle persone coinvolte e che, avendo notato che gli occupanti non davano segni di vita, aveva provveduto immediatamente a telefonare ai soccorsi. Riferiva che Beti, invece, si era avvicinato all'auto dello stesso Spirito, per poi ritornare verso la propria. Egli ricordava infine che, quando aveva fatto ritorno verso la propria vettura, aveva notato Beti che faceva scendere dal sedile posteriore una ragazza, la quale rimaneva zitta ed appariva in stato confusionale.

Spirito non aveva quindi visto Beti muoversi in direzione dell'autovettura in cui viaggiavano i ragazzi francesi, ma lo aveva visto, piuttosto, occuparsi dello stato di salute di Tatiana Prostavova, la quale – si badi bene – risultava illesa.

L'interesse esclusivo dell'imputato per la salute della giovane russa veniva descritto anche nell'annotazione di servizio datata 16.8.11 a firma dell'Ass.te Capo Vincenzo Guardi, il quale, giunto sul luogo dei fatti alle ore 5.40 (ovvero a meno di mezz'ora dal sinistro), così riferiva il comportamento tenuto dal Beti: *"potevo notare che una persona di sesso maschile dell'apparente età di 35 anni, successivamente identificato in Beti Ilir (...), si trovava seduto sul sedile posteriore di un'autovettura Audi Q7 targata DW 196 HA di colore nero, palesamente coinvolta nell'incidente per gli evidenti danni, unitamente ad una ragazza con i capelli biondi,*

identificata in Prostakova Tatiana, in un apparente stato di quiete emotiva. Avvicinatomi, chiedevo i documenti ed una breve spiegazione sull'accaduto; il Beti con un modo pacato, riferiva di aver avuto un incidente, ricordando la direzione di provenienza, Arenzano (GE) ma di non sapere con chi avesse urtato e non ricordando la dinamica". Fin dal primissimo colloquio con le forze dell'ordine, Beti tentava, quindi, di rappresentarsi come esente da responsabilità, non riferendo affatto di essere giunto all'impatto contromano, ma affermando di aver percorso la carreggiata in cui era avvenuto l'impatto nel corretto senso di marcia, ovvero da sud verso nord.

L'Ass.te Guardi riferiva di aver notato che l'imputato mostrava sintomi di assunzione di bevande alcoliche, quali *"l'alito fortemente vinoso, gli occhi lucidi, l'espressione vocale impastata"* e di aver deciso di sottoporlo immediatamente ad accertamenti con l'etilometro. Beti veniva, infatti, sottoposto all'alcoltest: la prima prova, eseguita alle ore 5.47, consentiva di rilevare un tasso alcolimetrico pari a 1,58 g/l; la seconda, eseguita alle ore 5.59, attestava un tasso pari a 1,51 g/l; la terza, eseguita alle ore 6.06, evidenziava un tasso di 1,42 g/l.

L'Ass.te Capo Gualdi forniva inoltre eloquenti particolari sulla condotta tenuta dall'imputato durante l'esecuzione delle prove alcolimetriche: *"il Beti Ilir durante il colloquio con me intercorso, nonostante il suo comprovato stato di ebbrezza, appariva comunque consapevole di quanto era accaduto, rispondendo con sollecitudine e coerentemente alle richieste, negando con veemenza e fermezza di avere la responsabilità del sinistro. Lo stesso non denotava l'atteggiamento aggressivo tipico delle persone ubriache aderendo con puntualità e alla lettera alle richieste che gli venivano rivolte ed alle indicazioni sulle modalità di esecuzione del test alcolemico. In sostanza lo scrivente ritiene che Beti Ilir, pur comprensibilmente provato per l'evento, fosse comunque pienamente in grado di percepire la realtà dei fatti avvenuti e degli accertamenti in corso a suo carico da parte dello scrivente, in quanto non è mai parso spaesato, distaccato dai fatti, incoerente e tanto meno provato fisicamente tant'è che si muoveva con assoluta padronanza e sicurezza".* L'Ass.te Gualdi precisava, altresì, che l'imputato, durante i rilievi del sinistro stradale: *"si lasciava andare a ripetute e continue effusioni amorose con Prostakova Tatiana";* il poliziotto ipotizzava la seguente spiegazione: *"forse a voler dimostrare agli operanti la sua assoluta estraneità ai fatti di cui sopra, ma di fatto riprovando una sufficiente lucidità e prontezza emotiva".*

Trasportato al Pronto Soccorso di Ovada, Ilir Beti veniva sottoposto ad accertamenti ematochimici, che rilevavano la presenza nel sangue di etanolo nella quantità di 1 gr/l. Prima dell'esecuzione delle analisi, era sottoposto ad esame del suo stato psicofisico, i cui esiti venivano riportati nella scheda clinica compilata alle ore 10.10 dal dr. Serain. Il medico attestava che Beti presentava lo stato di coscienza integro, non aveva deficit di memoria, era orientato nello spazio e nel tempo, non aveva allucinazioni, né dispercezioni, teneva un

comportamento calmo, aveva un linguaggio e pupille normali; concludeva nel senso dell'assenza di uno stato di alterazione psicofisica.

Sentito nell'immediatezza dei fatti, Beti negava di essere responsabile della causazione del gravissimo incidente stradale che lo vedeva coinvolto. Nel verbale di spontanee dichiarazioni rese agli operanti [dichiarazioni utilizzabili in sede di giudizio abbreviato, come statuito da ultimo da Cass. Sez. 6, **Sentenza n. 8675 del 26/10/2011**, in cui si legge: "*le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla p.g. o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato (Cass. S.U., 25.9.2008 n. 1150/09, Correnti, rv. 241884)*"], riferiva che stava viaggiando sulla A26 con direzione Ovada in seconda corsia, ad una velocità di circa 110 – 120 Km/h e così descriveva il momento dell'impatto: "*ad un certo punto vedevo dei fari venirmi in contro alchè frenavo ma era troppo tardi e la macchina che mi veniva incontro, mi centrava in pieno. La mia vettura si girava su se stessa fino a fermarsi contro il guard rail senza il motore. Mi sembra di avere qualche livido e la mia fidanzata ha un po' male alla spalla. Scendevo dalla macchina e parlavo con la gente che era presente, non ho altro da aggiungere tranne che la mia fidanzata era seduta dietro*".

Nelle sue laconiche dichiarazioni, Beti non riferiva che stava viaggiando con direzione Genova nella carreggiata nord dell'autostrada; né di aver incontrato lungo il suo percorso i numerosissimi automobilisti che gli avevano segnalato con le luci e con i clacson la sua grave infrazione; né dello scontro, avuto appena prima dell'impatto fatale, con l'autovettura Peugeot 206 del Gastaldi. Con la sua narrazione dei fatti, l'imputato addebitava alla responsabilità esclusiva del sinistro al conducente dell'autovettura Opel Astra, il quale – a suo dire – gli era andato incontro e lo aveva centrato in pieno.

Alle ore 7.25 l'Ass.te Capo Benedetto Bessini veniva incaricato di recarsi all'Ospedale di Novi Ligure, ove erano stati trasportati i feriti Laurent Boette e Mario Gastaldi. Nell'annotazione datata 16.8.11, l'operante così riferiva il rinvenimento eseguito mentre viaggiava in direzione del nosocomio: "*percorrendo la carreggiata nord, al km 37+600 notavo sulla prima corsia di marcia un oggetto nero la cui forma era compatibile con un borsello. Mi fermavo e, constatando che effettivamente era una borsa in pelle nera, la recuperavo. La stessa, rinvenuta chiusa a mezzo cerniera zip, conteneva unicamente alcuni effetti personali di trascurabile valore ed un passaporto con sigla 63 N4413483 appartenente ad una ragazza di nazionalità russa identificata come Prostakova Tatiana nata il 6.3.1981. Considerando che dalla fotografia sul passaporto notavo una marcata somiglianza con la ragazza che alcuni minuti prima avevo visto a bordo di uno dei veicoli coinvolti nel citato sinistro e più precisamente seduta sui sedili posteriori dell'autovettura Audi Q7, ho invertito la marcia (la carreggiata era preclusa al traffico veicolare) e ho portato il borsello rinvenuto al comandante,*

rendendolo edotto dell'occorso. Lo stesso ha immediatamente effettuato la dovuta comparazione confermando quanto da me ipotizzato".

In un'ulteriore relazione di servizio in pari data, l'Ass.te Capo Bessini rappresentava che, durante i rilievi del sinistro, aveva chiesto a Beti di esibirgli la carta di circolazione del veicolo e alla Prostakova di esibire i suoi documenti, ottenendo come risposta da entrambi che li avevano riposti nel cassetto porta oggetti posizionato davanti al sedile anteriore destro del veicolo. L'operante evidenziava che, in ragione dei danni riportati dall'autovettura Q7, avevano proceduto a forzare il cassetto, all'interno del quale avevano trovato la carta di circolazione, il certificato assicurativo e altre carte, ma non la borsetta contenente i documenti identificativi della donna, né i cellulari di entrambi. Nella relazione di servizio, l'Ass.te Bessini così riferiva le informazioni ricevute dal Beti e dalla Prostakova in merito alla borsa: *"insistendo sulla richiesta i due non sapevano cosa dire, confermavano che a loro parere la borsetta si trovava dentro al cassetto. Con il passare del tempo il Beti diceva che forse la borsetta era sul sedile anteriore destro, poi per terra davanti al sedile e che forse era volata via durante l'incidente".* L'assistente parlava con i due anche dei loro rapporti personali e così riportava le informazioni assunte nel corso del colloquio: *"nel redigere il verbale di restituzione avevo occasione di parlare con la signorina Prostakova, la quale mi diceva in via informale di conoscere il Beti da circa due anni e che negli ultimi tre – quattro anni ha viaggiato molto (Romania, diversi paesi arabi, Austria, Italia, Albania) per impegni di lavoro nell'ambito dello spettacolo. Chiedevo diverse volte che tipo di lavoro svolgesse e/o che tipo di spettacoli, ma la risposta era sempre molto generica e riluttante nello specifico; mi diceva semplicemente 'in discoteche'. Detti transiti sono peraltro confermati dai visti apposti sul passaporto. Mi diceva che ultimamente si trovava, sempre per lavoro in Spagna, e che un mese fa è venuta in Italia con un visto turistico per stare insieme al Beti, il quale dal canto suo gli ha procurato un alloggio ad Alessandria in via Cento Cannoni e provvedeva al suo mantenimento, per cui al momento in Italia era nulla facente e con nessuna intenzione di trovarsi un'occupazione in quanto a lei provvedeva il Beti. Consapevole che lui era sposato con prole. Il Beti sempre in via informale confermava quanto asserito dalla Prostakova, dicendo che era un'amica che frequentava con una certa regolarità".* Nel colloquio tornava l'argomento della borsetta della Prostakova, che l'Ass.te Bessini così riassumeva: *"chiedendo nuovamente della borsetta il Beti dice che la sera prima, dopo aver trascorso la serata in una discoteca di Arenzano, aver bevuto un paio di bottiglie di vino, lui e la Prostakova imboccavano l'autostrada ad Arenzano diretti ad Alessandria. Lei si accomodava sui sedili posteriori e si addormentava quasi subito sotto l'effetto dei fumi dell'alcol. Lui resosi conto che la borsetta contenente anche il proprio cellulare non era a bordo, usciva e poi rientrava al casello autostradale di Masone per tornare ad Arenzano, nel locale in cui avevano passato la serata per cercare quanto presumibilmente dimenticato. Non trovando quanto cercato, svegliava la Prostakova che gli diceva, non senza difficoltà, che la*

borsa era in macchina. Lui asseriva di non aver verificato la veridicità dell'affermazione e di essersi diretto verso Alessandria, per poi non ricordare più nulla. Preciso che in un primo momento e come dichiarato nel verbale di incidente (Mod. 360) il Beti ha cercato di omettere il ripetuto transito Arenzano – Masone – Arenzano finché non gli è stato comunicato l'estratto dei transiti telepass. Da quel momento il Beti non ha più voluto parlare, ripetendo più volte che lui sopportava bene l'alcol e che non si motivava il perché fosse contromano, che non vi era motivo per cui dovesse tornare indietro una volta arrivato al casello di Alessandria Sud. La Prostakova, in merito all'occorso, ha sempre ripetuto che lei, ubriaca, dormiva sui sedili posteriori, che non si era accorta di nulla e che si è svegliata durante l'impatto, stordita e senza capire neanche dov'era. Versione sempre confermata dal Beti".

L'Ass.te Maranzana, all'atto della restituzione del borsello alla Prostakova, le chiedeva nuovamente dove avesse riposto l'oggetto durante la marcia e la donna rispondeva di non ricordarlo. L'operante attestava altresì che i controlli eseguiti sull'abitacolo dell'autovettura Audi Q7 avevano consentito di accertarne l'integrità, oltre al corretto funzionamento delle portiere; ne inferiva che l'oggetto non poteva essere stato proiettato fuori dall'abitacolo in conseguenza degli impatti, raccolto da altri automobilisti e successivamente gettato a distanza di circa un chilometro.

D'altronde, l'esame del giornale di sala radio delle Autostrade per l'Italia, Direzione 1° Tronco di Genova consentiva di appurare che il traffico sulla carreggiata nord della A 26 era stato fermato all'altezza di Ovada alle ore 5.08, impedendo l'accesso di ulteriori veicoli. Nessuno, peraltro, era stato segnalato dai presenti nei pressi dell'Audi Q7 - all'interno o vicino alla quale era sempre rimasto l'odierno imputato - rendendo inverosimile che qualcuno avesse potuto sottrarre dall'interno dell'abitacolo la borsetta rinvenuta poi a distanza di un chilometro dal luogo dell'incidente.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, il giorno 18.8.12 Beti non forniva alcuna spiegazione dei fatti, rendendo un racconto frammentario e poco convincente. Con particolare riguardo alla pacifica inversione di marcia eseguita in autostrada, riferiva testualmente: *"arrivato ad Alessandria sud non ricordo se ho preso la rampa per l'uscita. Volevo ritornare a casa. Non ricordo"*, per poi aggiungere: *"non so spiegare il perché viaggiamo contromano in autostrada"* e affermare: *"non mi sono reso conto del momento in cui ho iniziato a percorrere contromano l'autostrada"*. Negava di aver visto i numerosi automobilisti che gli avevano segnalato l'infrazione compiuta, dichiarando testualmente: *"non ho visto tutte le persone che mi hanno lampeggiato"* e precisando: *"non mi sono accorto delle auto che suonavano il clacson e mi lampeggiavano quando procedevo contromano. Non so spiegarmi il perché"*. Ammetteva di essersi occupato essenzialmente dello stato di salute della Prostakova e dichiarava testualmente: *"Tatiana dopo l'incidente aveva male al braccio e ad un ginocchio. Le sono stato vicino in quei momenti. Nell'immediatezza del fatto ricordo di essere stato*

avvicinato da qualcuno della polizia, ma non ricordo cosa ho detto". Sul particolare della borsetta della giovane russa, riferiva di supporre essere stata rubata.

Il 19 agosto 2011, in sede di esecuzione del sequestro amministrativo, disposto per la violazione dell'art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S., veniva rinvenuto all'interno dell'abitacolo e più precisamente dietro il sedile del conducente, all'interno di una tasca porta oggetti, un coltello a serramanico, che veniva così descritto: *"l'arma avente una lunghezza totale di cm 20, con la lama lunga cm 9.30, misurata dal centro del perno di fissaggio della stessa, larga nel punto più ampio cm 2,50, appuntita di colore nero, aveva un'impugnatura ergonomica in plastica di colore verde con quattro fori passanti, del diametro di cm 0.50, tanto da poter essere utilizzata nell'apertura, con una sola mano"*.

Le indagini proseguivano per determinare con esattezza la velocità tenuta dall'imputato nel tratto percorso contromano.

Si procedeva all'esame delle centraline posizionate all'interno del veicolo Audi Q7, le quali, tuttavia, avevano riportato nel sinistro così tanti danni da non consentire l'estrapolazione di dati attendibili. L'ausiliario tecnico nominato dal p.m. concludeva, comunque, nel senso dell'assoluta inverosimiglianza della velocità di 255 Km/h, rilevata nelle prime operazioni di lettura dei dati del veicolo fermo e ben superiore a quella massima raggiungibile dal veicolo. L'esame delle telecamere posizionate lungo il tragitto (in particolare, alle progressive chilometriche 57+000, 44+000 Nord e 47+000 sud) consentivano, infine, di appurare che Beti aveva percorso alcuni tratti (dal km 57 al 47) a velocità non particolarmente moderata, mentre aveva rallentato in un successivo tratto di strada caratterizzato da curva a visuale non libera volgente a destra, quando aveva incrociato alcuni veicoli industriali che impegnavano la bretella A26-A7 con direzione Milano. L'analisi delle sequenze video mostrava che l'imputato aveva viaggiato contromano ad una velocità sostanzialmente corrispondente a quella dei veicoli che viaggiavano nel corretto senso di marcia e, quindi, ad una velocità attestata attorno ai 130 km/h.

I fatti sopra ricostruiti dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Ilir , percorrendo contromano oltre km 20 sulla carreggiata nord dell'autostrada A 26, ha provocato il gravissimo incidente stradale in cui hanno perso la vita Raymond Julien Jean, Vincent Louis Patrick Lorin, Audrey Julie Reynard e Elsa Rita Emilie Desliens ed in cui Laurent Boette ha riportato le gravi lesioni sopra descritte. Colpisce rilevare che, mentre l'imputato poneva in essere una macroscopica violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, le giovani vittime rispettavano puntualmente le regole: nessuna violazione dei limiti di velocità è stata rilevata dal sistema tutor in relazione alla macchina condotta da Laurent Boette; gli accertamenti ematochimici eseguiti sul conducente all'ospedale di Novi Ligure hanno dato esito negativo, quanto alla presenza di etanolo nel sangue; tutti gli occupanti dell'auto –

compresi quelli seduti sul sedile posteriore – indossavano le cinture di sicurezza al momento dell'impatto.

Se la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'individuazione in capo all'odierno imputato della responsabilità esclusiva della sua causazione non richiedono ulteriori considerazioni, si impone focalizzare l'attenzione sull'esame dell'elemento soggettivo del delitto oggetto del presente procedimento, per il quale le parti hanno argomentato due soluzioni opposte: il p.m. ha contestato a Beti l'omicidio volontario sorretto da dolo eventuale e la difesa ha prospettato l'inquadramento del fatto nella diversa fattispecie dell'omicidio colposo.

Per verificare quale delle due opposte soluzioni prospettate si attagli al caso in esame, è doveroso prendere le mosse dai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità sull'argomento, che ha ritenuto sussistente il dolo eventuale quando *"chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità - od anche la semplice possibilità - che esso si verifichi e ne accetta il rischio"* (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428/1992); quando *"l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle"* (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571); quando l'agente ha *"la consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonché dell'accettazione volontaristica del rischio"* (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2003, n. 748/1994).

In una recente sentenza – relativa ad un incidente stradale, nel quale un uomo trasportato su di un ciclomotore era stato investito ed ucciso da un automobilista che, alla guida del proprio veicolo in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti, aveva percorso alla velocità di oltre 90 Km/h alcune vie di Roma ed aveva omesso di fermarsi a due semafori rossi - i giudici di legittimità hanno individuato alcuni punti fermi nella distinzione tra le due figure di elemento soggettivo. Hanno, in particolare, statuito che: *"sussiste il dolo eventuale quando l'agente accetta il rischio che quell'evento si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi, di conseguenza, anche a costo di determinarlo; sussiste, invece, la colpa, cosciente, aggravata dalla previsione dell'evento, quando l'agente, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisca, tuttavia, nella previsione e prospettazione che esso non si verifichi; nel primo caso egli accetta quel possibile evento prospettatosi (volizione), nel secondo caso, viceversa, egli non consente alla verifica dell'evento medesimo (non-volizione). Ponendosi, in tale contesto, l'accento sul concetto di prevedibilità dell'evento, pure si è altra volta chiarito che il dolo eventuale è ravvisabile quando l'evento medesimo si presenti come concretamente possibile, mentre si versa in ipotesi di colpa cosciente, con previsione dell'evento, quando la verificabilità dell'evento si inveri in una previsione meramente astratta, non concreta (cfr. Cass. Sez. 5, 17 settembre 2008, n. 44712;*

id. Sez. 1, 14 giugno 2001, n. 30425, e la giurisprudenza in esse richiamata) (così testualmente, Cass. Sez. 4, **Sentenza n. 11222** del 18/02/2010).

Il dolo eventuale e la colpa cosciente si caratterizzano quindi per due tratti comuni: la consapevole violazione delle regole precauzionali (in ambedue le fattispecie l'agente viola le regole precauzionali ed è cosciente di tenere una condotta con esse contrastante) e la previsione dell'evento (in entrambi i casi, infatti, l'agente prevede l'evento come possibile conseguenza della sua azione in violazione delle regole cautelari). E' l'accettazione del rischio a costituire il vero elemento di diversificazione.

La Corte di Cassazione ha peraltro posto l'accento sull'oggetto dell'accettazione da parte dell'agente, che *"non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettato"* (Cass. Sez. 4, **Sentenza n. 11222** del 18/02/2010, cit.; conf. Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 30472** del 11/07/2011). Se si pone mente al fatto che il dolo eventuale non è che una forma particolare (più attenuata) di dolo, risulta evidente che anche nel dolo eventuale l'evento deve essere voluto e che quindi l'agente deve accettare e mettere in conto che quell'evento (morte o lesioni) si verifichi e non rinunciare comunque all'azione. Scrivono, infatti, i giudici di legittimità: *"occorre, quindi, accertare, per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, che l'agente abbia accettato come possibile la verifica dell'evento (nella fattispecie che occupa, la morte o la lesione di altri soggetti), non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussistente: ed è, altresì, necessario un quid pluris rispetto alla sola previsione dell'evento (che pure caratterizza la colpa cosciente), cioè l'accettazione, hic et nunc, della concreta probabilità che questo, ancorché non direttamente voluto, abbia a realizzarsi, non desistendo l'agente dalla sua condotta, che continua ad essere dispiegata anche a costo di determinare l'evento medesimo. In sostanza, "accettazione del rischio" non significa accettare solo quella situazione di pericolo nella quale si inserisce la condotta del soggetto e prospettarsi solo che l'evento possa verificarsi, che tanto costituisce anche il presupposto della colpa cosciente; significa accettare anche la concreta probabilità che si realizzi quell'evento, direttamente non voluto. Il dolo eventuale presuppone che il "superamento del dubbio" si risolva positivamente ("volizione"), serbando l'agente quella condotta anche a costo di cagionare l'evento, volitivamente accettandolo, quindi, nella sua prospettata verifica; la colpa cosciente si radica quando l'agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità dell'evento, tuttavia confida che esso non si realizzi ("superamento del dubbio" in senso negativo; "non volizione")"* (ancora Cass. Sez. 4, **Sentenza n. 11222** del 18/02/2010; conf. Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 30472** del 11/07/2011).

In applicazione di tali principi, non avendo Beti fornito convincenti spiegazioni circa le motivazioni sottese al suo operato, la verifica in ordine alla sussistenza o meno del dolo

eventuale, contestato dal p.m., o della mera colpa, sostenuta dalla difesa, deve essere condotta esaminando gli elementi fattuali emersi nel corso delle indagini. E ciò in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: *“la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione”* (Cass. Sez. 6, **Sentenza n. 16465** del 06/04/2011). Si deve quindi valutare se, dalla condotta tenuta dal Beti prima dell'impatto e dopo lo stesso emergano elementi oggettivi che consentano di dire se egli abbia percorso oltre 20 km sull'autostrada contromano ad una velocità sostenuta, prevedendo la possibilità di determinare la morte di altri utenti della strada e se ne abbia o meno accettato il rischio. Si potrà in questo modo valutare anche la sostenibilità della tesi prospettata dalla difesa, secondo la quale l'imputato quella notte non aveva accettato alcun rischio del verificarsi dell'evento luttuoso, in quanto non lo aveva neppure previsto, essendosi limitato a porsi alla guida del proprio SUV in stato confusionale e di stanchezza.

Occorre preliminarmente sgomberare il campo dall'esame della rilevanza che può avere nella risposta alla domanda essenziale di questo processo lo stato di ebbrezza conclamato di Beti Ilir .

Dagli atti emerge incontrovertibilmente che, prima di porsi alla guida della sua autovettura Audi Q7, l'imputato ha certamente assunto importanti quantità di sostanze alcoliche, unitamente alla Prostakova. Dalle dichiarazioni rese dal gestore del locale La Kascia, Francesco Delfino, risulta che i due avventori hanno ordinato dello champagne durante la cena e, alla fine del pasto, hanno consumato altri alcolici (vodka o altro champagne); la stessa Prostakova riferisce che hanno assunto bevande alcoliche (vino e vodka redbull), che le hanno provocato una forte sonnolenza e le hanno impedito di ballare; l'imputato stesso ha ammesso di aver volontariamente bevuto nel locale di Arenzano, in cui si era recato per festeggiare con la Prostakova, ha ricordato di aver smesso di bere alle ore 2.30 (e quindi prima di uscire dal ristorante – discoteca) e di non aver avuto alcol in macchina.

Certo è che nel corso dei rilievi alcolimetri eseguiti dopo l'impatto e segnatamente alle ore 5.47 Beti aveva un tasso alcolemico di 1.58 g/l, alle ore 5.59 un tasso di 1,51 g/l. La presenza di alcol nel sangue dell'imputato veniva confermata dalle analisi ematochimiche eseguite presso l'ospedale di Ovada alle ore 10.10, che attestavano ancora la presenza di etanolo, in ragione di 1 gr/l.

Non è quindi revocabile in dubbio che, nel momento in cui ha impattato contro l'autovettura condotta dal Gastaldi ed ha poi centrato il veicolo condotto da Laurent Boette, provocando la morte di quattro dei suoi occupanti, Ilir Beti versasse in stato di ebbrezza.

Questo dato di fatto non può però incidere sulla valutazione dell'elemento psicologico del reato oggi in esame. Costituisce una regola assolutamente consolidata nel nostro ordinamento quella secondo cui *“l'imputabilità non è esclusa né diminuita dall'ubriachezza o dall'assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore”* (Cass. Sez. 1, **Sentenza** n. [42387](#) del 28/09/2007; conf., tra le altre, Cass. Sez. 1, **Sentenza** n. 2509 del 28/04/1989; Cass. Sez. 6, **Sentenza** n. 38513 del 22/05/2008). Acclarato che l'assunzione di alcool da parte dell'imputato non è stata conseguenza di caso fortuito o forza maggiore (come - si ripete - dallo stesso pacificamente ammesso), l'accertamento della colpevolezza deve avvenire secondo i normali canoni che sorreggono l'indagine sull'atteggiamento psicologico tenuto dall'agente al momento della commissione del fatto contestato.

La difesa ha sostenuto che Beti versasse in stato confusionale al momento del fatto, che non fosse in grado di capire cosa stesse facendo e che si sarebbe messo alla guida stordito dagli alcolici e dalla stanchezza. Questo suo stato di alterazione non gli avrebbe consentito di prevedere l'evento che la sua condotta gravemente imprudente avrebbe potuto cagionare.

Una simile ricostruzione dello stato mentale dell'imputato non risulta, tuttavia, dagli atti. Anzi, dagli atti emerge che certamente Beti non era in stato confusionale quando è uscito dal locale La Kascia di Arenzano: lo escludono recisamente Delfino (che lo descrive *“non provato dagli effetti dell'alcol”* ed *“infastidito”* per essere stato allontanato) e Colafato (che ricorda di averlo sentito vantarsi *“di essere un duro”* e lo descrive *“sufficientemente lucido e cosciente per capire cosa succedeva”*), i quali hanno ricordato di averlo sentito proferire pesanti minacce verso gli altri avventori del locale e risalire le ripide scale in metallo, sorreggendo la Prostakova, per raggiungere la strada su cui era parcheggiata l'auto.

Anche Gian Piero Spezzati e Tiziana Previatello descrivono una persona pesantemente infastidita dalla segnalazione acustica ricevuta per la sua condotta di guida pericolosa ed aggressiva, che ha posto in essere un comportamento fortemente aggressivo nei loro confronti, costringendoli con manovre certamente pericolose a fermare la macchina nella corsia di emergenza. Una volta sceso dall'auto, hanno visto Beti calmo e deciso ed hanno notato che appariva aver bevuto molto o essersi drogato; hanno ricordato che il riferimento fatto dalla Previatello ai bambini spaventati all'interno del veicolo ha indotto l'imputato a porre fine al suo comportamento aggressivo e a risalire in macchina. L'apparente stato di ebbrezza non gli ha impedito, dopo aver lasciato la famiglia Spezzati, di riprendere la marcia a velocità molto sostenuta e di far perdere in breve tempo le proprie tracce.

Ma quel che è più importante, Beti non è apparso affatto in stato confusionale agli automobilisti ed agli agenti che sono intervenuti nell'immediatezza del sinistro. Spirito - che ha visto l'impatto nel suo divenire - ha ricordato di essere sceso immediatamente dal veicolo, di essersi diretto verso l'Audi Q7, di aver visto l'imputato che ne stava scendendo e di avergli

chiesto cosa fosse accaduto; ha precisato che Beti gli ha, a sua volta, chiesto cosa fosse accaduto e si è preoccupato di far scendere la Prostakova dall'auto, senza interessarsi affatto della tragica sorte degli occupanti della Opel Astra, che si era reso conto di aver colpito. E' appena il caso di rilevare che Spirito ha descritto la ragazza russa in stato confusionale, ma non ha ripetuto un simile commento per l'odierno imputato.

In termini sostanzialmente analoghi si è espresso l'Ass.te Capo Guardi, il quale, giungendo sul luogo dei fatti a poco meno di mezz'ora dal sinistro (alle ore 5.40), ha ricordato che Beti gli ha riferito "*in modo pacato*" di aver avuto un incidente, pur non ricostruendone la dinamica; ha aggiunto di averne notato l'alito vinoso, gli occhi lucidi e l'espressione vocale impastata (sintomi che lo hanno indotto a sottoporlo al test dell'etilometro), ma lo ha descritto "*consapevole dell'accaduto*", precisando che ha risposto a tutte le domande rivoltegli con sollecitudine e coerenza. Significativa risulta la circostanza che l'imputato, già in occasione dei primi controlli, si sia preoccupato di negare recisamente ogni sua responsabilità nella causazione dell'incidente, omettendo di riferire che stava viaggiando contromano: comportamento, questo, scarsamente compatibile con una ridotta capacità volitiva e decisionale.

Infatti, nel verbale di spontanee dichiarazioni rese dagli operanti alle ore 6.10 e quindi ad un'ora dall'impatto, Beti dimostra di avere precisa memoria dell'incidente appena cagionato, nonché della sua precedente condotta di guida: ricorda di aver viaggiato ad una velocità di 110-120 km/h, di aver visto dei fari venirgli incontro, di aver frenato, ma di essere stato centrato dal veicolo antagonista. Egli continua a negare ogni responsabilità nella causazione del sinistro, affermando di essere stato centrato in pieno e non riferendo alcunché circa la sua direzione di marcia.

Il dato decisivo si rinviene, però, nelle risultanze della visita eseguita alle ore 10.10 dal dr. Serain, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ovada, dove l'imputato è stato accompagnato proprio per l'esecuzione degli accertamenti ematochimici. A distanza di poche ore dai fatti, Beti – sottoposto alla valutazione di un medico, che ben sapeva il motivo della presenza dell'uomo nell'ospedale – è risultato essere perfettamente orientato nello spazio e nel tempo, privo di deficit di memoria, di allucinazioni o dispercezioni e calmo: la conclusione del sanitario è stata infatti di assenza di uno stato di alterazione psicofisica e ciò nonostante che al momento della visita l'imputato avesse ancora un tasso di etanolo nel sangue pari a 1 gr/l.

Fatte queste premesse circa la totale assenza di dati che possano far supporre un'incoscienza di Beti (e quindi quell'incapacità di intendere e di volere, che, peraltro, la difesa non ha mai espressamente sostenuto, pur facendo riferimento ad un suo stato confusionale), agevole è affermare che egli abbia consapevolmente posto in essere quella condotta di guida connotata da eccezionale pericolosità, che ha poi costituito la causa unica del sinistro. Ma se l'imputato

era consapevole di tenere una simile condotta, non vi è spazio alcuno per affermare che non avesse consapevolezza della sua pericolosità: un tale comportamento di guida, per la sua abnormità, impone a chiunque lo tenga – e che non si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere - di prevedere che possa provocare gravi conseguenze per l'incolumità degli altri utenti della strada.

E ciò è vieppiù vero, se chi guida contromano su di un'autostrada frequentata si trova a bordo di un veicolo avente le caratteristiche costruttive e di massa della Audi Q7 di Beti. Basterà sul punto ricordare che nel sinistro stradale provocato dall'imputato, mentre la Peugeot 206 condotta dal Gastaldo e la Opel Astra condotta da Laurent Boette sono state sostanzialmente distrutte dall'impatto, il SUV dell'imputato non ha riportato significativi danni all'abitacolo. Questo dato è significativo – come evidenziato dal Tribunale del Riesame – anche ai fini dell'obiezione secondo cui una simile condotta, se volontaria, avrebbe dovuto essere accompagnata da intenzioni suicide o di omicidio nei confronti della Prostakova: si impone, invero, rilevare che, mentre quattro dei cinque giovani che viaggiavano sull'autovettura Opel Astra hanno perso la vita, il quinto ha riportato serie lesioni e il Gastaldo - che viaggiava sull'auto colpita solo lateralmente dal veicolo del Beti - ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni 10, l'imputato e la Prostakova sono rimasti sostanzialmente illesi. Se ne deve inferire che Beti ben ha potuto consapevolmente percorrere contromano oltre km 20, rappresentandosi come altamente probabile l'evento morte, senza dover temere per l'incolumità propria e della sua trasportata. E ciò a tacer del fatto che, come osserva il Tribunale del Riesame, *“eventuali intenzioni suicide - o pluriomicidiarie – non escludono, all'evidenza, quelle omicidiarie”*.

Un simile atteggiamento appare, inoltre, in linea con la figura del Beti emersa dalle indagini: egli si comporta come un “duro”, in grado di bere e di portare su ripide scale in ferro una ragazza praticamente addormentata, minaccia gli avventori del locale che hanno rilevato i suoi comportamenti scorretti e si offende così tanto, quando un automobilista gli segnala una sua manovra scorretta, da iniziare una “sfida” con condotte di guida pericolose, così da indurlo a fermarsi nella corsia di emergenza e a scendere dal suo veicolo per affrontarlo.

Nella valutazione dell'accettazione del rischio dell'evento morte da parte dell'imputato assume rilievo anche la circostanza che Beti abbia condotto il suo SUV contromano per oltre Km 20 ad una velocità certamente non modesta, occupando nei vari momenti tutte le corsie di marcia della carreggiata.

Si è già avuto modo di evidenziare che coloro che hanno incrociato l'auto condotta dall'imputato durante la sua corsa ne hanno tutti evidenziato la velocità elevata, ancorando tale valutazione a dati di esperienza e/o a riscontri oggettivi. A mero titolo esemplificativo, si ricorda che: Stefano Carlevaro e Mirco Miotto ne hanno stimato la velocità in circa 130 Km/h; Benedetta Ambrogetti ha ricordato che andava forte (e lo ha spiegato con il significativo

spostamento d'aria sentito dalla sua auto, quando lo ha affiancato); Alessio Degiovannini ha riferito che viaggiava ad una velocità superiore alla propria, contenuta entro i 130 Km/h (ha precisato che aveva attivato il limitatore di velocità a 130 Km/h e che il SUV lo ha superato, viaggiando perciò più veloce di lui); Federico Cantarella e Marilena Malpede hanno raccontato di una velocità molto elevata (ambidue ricordano di aver visto “*sfrecciare*” il mezzo, dopo averlo incrociato); Maurizio Bruno ha riferito di una velocità maggiore di 130 Km/h (e lo ha spiegato, osservando che il SUV si è avvicinato ad una velocità superiore a tutti gli altri veicoli che procedevano in direzione opposta, come se li stesse sorpassando); Daniela Zunino ha parlato di una velocità sostenuta (che ha apprezzato, in quanto il SUV li ha superati in senso contrario, occupando la corsia di sorpasso della loro carreggiata); Christian Sternativo e Cristian Zatti hanno indicato una velocità superiore ai 150 Km/h appena prima dell'impatto fatale. Non è un caso che nelle registrazioni delle telefonate al 112 e al 113 si ascoltino le espressioni estremamente preoccupate dei viaggiatori, che riferiscono di aver visto il SUV viaggiare “*a tutto fuoco*” e “*a folle velocità*” e lo definiscono un “*pericolo totale*”.

Se si pone mente al fatto che la velocità costituisce per comune esperienza uno dei fattori più rilevanti nell'aumento del rischio di incidenti stradali, è incontrovertibile che la combinazione di una velocità elevata con il viaggiare contromano non può che aumentare significativamente il pericolo di collisioni, rendendo la probabilità dell'evento morte sempre maggiore.

Così risolto il problema della prevedibilità dell'evento lesivo, si deve valutare se Beti abbia accettato il rischio del verificarsi del prevedibile – o quasi certo – evento morte determinato dalla sua condotta e, quindi, se egli abbia iniziato e proseguito nella sua condotta, anche a costo di determinare l'evento. E' ripercorrendo il tragitto contromano seguito dal Beti, attraverso le parole delle persone che lo hanno incrociato, che si raggiunge la prova certa che egli abbia continuato a dispiegare la condotta “*anche a costo di determinare l'evento*”, accettando e quindi volendo l'evento lesivo finale della sua corsa.

Nel suo percorso contromano di oltre km 20 Beti ha incontrato molti automobilisti e camionisti che stavano viaggiando nel corretto senso di marcia (e che i poliziotti hanno individuato a partire dai numeri di telefono utilizzati per contattare i numeri di emergenza 112 e 113). Dalla lettura dei verbali delle dichiarazioni rilasciate emerge chiaramente che ci sono stati molti altri veicoli che hanno incrociato il SUV nella sua corsa (si tenga presente che il fatto è avvenuto durante un giorno di esodo estivo, in cui molti scelgono di viaggiare in ore notturne per evitare il traffico) e qualcuno – per la velocità a cui l'imputato viaggiava e per l'assoluta imprevedibilità del fatto – non si è neppure accorto dell'infrazione che Beti stava compiendo.

Almeno sette persone hanno comunque riferito di aver personalmente segnalato o di aver visto altri segnalare a Beti la pericolosità della sua condotta di guida: Cristian Zatti (che ha visto nella carreggiata nord molte vetture suonare il clacson ed attivare gli abbaglianti), Christian Sternativo (il quale ha riferito di molte vetture che effettuavano segnalazioni visive ed

acustiche del pericolo e del suo amico Davide Botto, che ha personalmente suonato il clacson per attirare l'attenzione del Beti), Daniela Zunino (il cui marito ha iniziato a lampeggiare con gli abbaglianti e a suonare il clacson, per avvisare il SUV della loro presenza), Claudio Colombino (che ha ricordato di aver personalmente segnalato all'imputato, con strumenti acustici e visivi, la pericolosità della sua condotta di guida), Giampaolo Visentin (che ha riferito di avere azionato gli abbaglianti e suonato il clacson, mentre stava incrociando l'auto del Beti), Alessio Degiovannini (che, viaggiando sulla carreggiata sud, ha visto un lampeggiare di fari) e Nastas Radonjic (che avendo incrociato il SUV sulla propria corsia ed avendo evitato l'impatto, spostandosi nella corsia di emergenza, ha ricordato di aver azionato il clacson del proprio camion ininterrottamente per alcuni secondo mentre deviava la marcia). Tutti hanno rimarcato che le segnalazioni acustiche o visive non hanno sortito alcun effetto, in quanto l'imputato ha proseguito imperterrito la sua marcia in senso contrario: egli non ha affatto desistito dalla sua condotta, continuando a dispiegarla anche a costo di determinare l'evento.

Ma vi è di più. Nel lungo il tragitto, infatti, Beti ha anche rischiato l'impatto con diversi veicoli. In primo luogo, come ha riferito il Visentin, ha incrociato sulla sua corsia appena prima dell'uscita autostradale di Alessandria Sud un'autovettura, che è riuscita a sterzare improvvisamente verso destra; Beti ha comunque proseguito la sua corsa, senza neppure frenare. Ha poi incontrato gli autotreni condotti da Nastas Radnojc e dal collega Nenad Zdravkovic e, pur avendo costretto i due autisti ad occupare "*miracolosamente*" (secondo la definizione del Radnojc) la corsia di emergenza, ha continuato la sua marcia dritta, senza adottare alcuna manovra di emergenza. Ha quindi incontrato l'auto condotta da Luciano Iezzone, seguita dalla vettura RAV 4 di Maurizio Bruno, i quali ambedue hanno evitato l'impatto spostandosi bruscamente ed il secondo è sbandato ed è rimasto bloccato tra la prima e la seconda corsia; anche in questo caso, pur avendo provocato un incidente (fortunatamente senza conseguenze per le persone e per le cose), l'imputato non ha frenato, né sterzato. Queste testimonianze costituiscono la più chiara dimostrazione dell'accettazione del rischio da parte dell'imputato, il quale ha continuato nella sua azione, anche dopo aver corso il pericolo di entrare in collisione con almeno due autovetture e due autotreni. Egli ha proseguito il suo tragitto contromano, finché non è stato fermato dall'urto contro la fiancata dell'autovettura Peugeot condotta da Mario Gastaldi.

Ci si deve, a questo punto, chiedere se sia possibile che Beti non abbia visto, né sentito le numerose segnalazioni rivoltegli dagli automobilisti che incrociava e che non abbia visto i camion e le macchine contro i quali viaggiava.

La risposta a questa domanda deve essere negativa, non solo perché dagli atti non emerge alcun deficit uditivo o visivo dell'imputato (che, anzi, in sede di interrogatorio ha dichiarato di aver lavorato come camionista per tre anni e di non aver avuto mai incidenti con feriti), ma soprattutto perché Beti ha dimostrato di essere stato in grado di guidare la propria autovettura

per diversi chilometri (da Arenzano a Masone, da Masone ad Alessandria e da Alessandria a Rocca Grimalda), senza uscire dalla sede stradale e senza perderne il controllo, essendo quindi perfettamente in grado di vedere dove stava andando e quale era il tracciato dell'autostrada. E' inoltre lo stesso Beti a chiarire di essere stato in possesso delle sue facoltà visive, quando nel verbale di spontanee dichiarazioni rese alle ore 6.10 riferisce ai poliziotti di aver visto dei fari andargli incontro, di aver frenato e di essere stato centrato in pieno.

Vi è, infine, in atti un ulteriore elemento che conferma e rende certa l'imputazione a titolo di dolo eventuale della condotta tenuta dal Beti. Mentre i poliziotti eseguono i rilievi del tragico incidente, l'imputato si preoccupa di negare di esserne il responsabile (tacendo di aver viaggiato contromano) e si cura di assistere la Prostakova, che risulta illesa; egli non si mostra scioccato, provato o dispiaciuto per i lutti cagionati, non palesa rimorso, non si reca neppure a vedere le sue giovani vittime, non mostra quell'umana disperazione che consegue alla consapevolezza di aver involontariamente cagionato così tanto dolore. Egli si lascia, invece, andare a ripetute e continue effusioni amorose con la giovane russa.

Un simile comportamento è certamente rilevante nella valutazione dell'elemento psicologico del reato, nella misura in cui chiarisce che l'evento luttuoso cagionato non ha determinato nell'odierno imputato né sorpresa, né rammarico. Basterà in questa sede ricordare che nel già citato caso affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza della Sez. 4, n. [11222](#) del 18/02/2010, i giudici di legittimità avevano escluso che l'imputato avesse previsto e voluto l'evento morte della persona da lui investita, anche argomentando dal fatto che la passeggera della sua auto aveva riferito di averlo sentito reagire con stupore e rammarico alla constatazione di averne provocato la morte (la frase citata in sentenza è: "*Oddio, Vale, li ho ammazzati!*"); su questo punto, giudici di legittimità scrivono testualmente: "*tale espressione, sembra di rammaricata sorpresa nell'insorto panico, e, proprio nell'ottica della valutazione della 'posizione emotiva del soggetto stesso nei confronti dell'evento', di cui parla la dottrina e di cui sopra s'è detto, appare, per vero, difficilmente conciliabile con una comprovata accettazione del rischio concreto di causazione dell'evento*".

Nessuna sorpresa e nessun rammarico emerge, invece, dal comportamento tenuto dal Beti dopo il verificarsi dell'impatto, perché aveva previsto ed accettato il rischio che l'evento si verificasse.

Resta da esaminare l'ultima osservazione della difesa, che ha evidenziato come le indagini non abbiano chiarito il motivo per cui Beti avrebbe tenuto volontariamente la condotta contestata, ovvero il movente del delitto. Se si pone mente al fatto che nel caso in esame è incontrovertibile che la condotta delittuosa sia stata posta in essere dall'odierno imputato, la ricerca della ragione intima che lo ha indotto a realizzarla – e che non è stata spiegata dall'imputato nel corso del procedimento - non rientra tra gli elementi che devono essere valutati nel decidere. Costituisce un principio assolutamente consolidato nel nostro

ordinamento quello secondo cui: *“l’individuazione di un adeguato movente dell’azione omicidiaria perde qualsiasi rilevanza, ai fini dell’affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell’attribuibilità di detta azione all’imputato”* (Cass. Sez. 1, **Sentenza** n. [6514](#) del 27/04/1998; conf., da ultimo, Cass. Sez. 1, **Sentenza** n. [11807](#) del 12/02/2009).

Cionondimeno, appaiono convincenti le osservazioni formulate dal p.m. sulla possibile spiegazione dell’azione del Beti (che ha affrontato in senso inverso la carreggiata nord dell’autostrada A 26, percorsa appena prima nel corretto senso di marcia) per recuperare la borsetta della Prostakova. Le indagini hanno dimostrato che l’oggetto si trovava all’interno della prima corsia di marcia della carreggiata nord dell’autostrada A 26, circa un chilometro dopo (viaggiando nella corretta direzione nord) il luogo dell’incidente; che l’oggetto non poteva essere uscito dall’abitacolo (perfettamente integro) al momento dell’incidente e che nessuna delle persone presenti sui pochi veicoli che si trovavano sull’autostrada subito dopo il sinistro (considerato che il traffico era già stato bloccato ad Ovada da qualche minuto) aveva avuto la possibilità di sottrarlo dall’abitacolo del veicolo (sul quale erano sempre stati presenti sia Beti, sia la Prostakova), per poi gettarlo a breve distanza. Se la borsetta si trovava sulla corsia dell’autostrada prima dell’impatto, verosimile è la spiegazione fornita dal p.m., che individua il movente dell’azione dell’imputato nell’esigenza di recuperare l’oggetto - anche a costo di viaggiare contromano sull’autostrada - e dimostrare così, ancora una volta, di essere “un duro”.

All’esito di quanto esposto, deve ritenersi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Ilir Beti per il reato di omicidio volontario plurimo e di lesioni volontarie aggravate, contestategli ai capi 1 e 2 dell’imputazione, delitti commessi con dolo eventuale. I reati costituiscono espressione di un concorso formale, come disciplinato dall’art. 81 co. 1 c.p., essendo stati commessi con un unico fatto, ovvero un’unica azione (cfr. Cass. Sez. 5, **Sentenza** n. 7073 del 14/04/1982, secondo la quale: *“presupposto del concorso formale di reati, quale previsto dal primo comma dell’art. 81 c.p., è l’unicità del fatto intesa come unicità di azione od omissione”*).

Vi è in atti anche la prova del reato di guida in stato di ebbrezza contestato al capo 3) della rubrica, stante i già riportati chiari esiti dell’etilometro eseguito nell’immediatezza dei fatti, che hanno trovato conferma negli esami ematochimici eseguiti qualche ora dopo presso l’Ospedale di Ovada. In considerazione dell’orario notturno in cui sono avvenuti i fatti e del gravissime conseguenze dell’incidente provocato dall’imputato, sussistono anche le circostanze aggravanti contestate di cui ai co. 2 bis e 2 sexies dello stesso art. 186 C.d.S.

Il rinvenimento all’interno dell’autovettura di proprietà ed in uso a Ilir Beti del coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm 20, di cui cm 9.30 di lama, integra anche la

prova della sua responsabilità penale per il reato di cui al capo 4). Tale oggetto deve pacificamente essere ricompreso nel novero degli strumenti atti ad offendere e, non avendo Beti fornito alcuna spiegazione circa la presenza dell'arma nella sua autovettura, non risulta integrato quel giustificato motivo che *“costituisce un'eccezione alla configurazione del reato perché da un lato limita la validità del precetto penale e dall'altro paralizza l'azione penale. Appunto perché eccezione esso deve sottostare alla regola generale secondo quale l'eccezione può trovare applicazione solo quando la situazione di fatto cui essa si riferisce sia pienamente provata. L'onere di provare tale situazione incombe su chi la deduce”* (così, C. Sez. VI, 19 ottobre 1984; conf. C. Sez. VI, 22 dicembre 1989; C. Sez. I, 14 aprile 1999).

Passando al calcolo della pena, si impone preliminarmente osservare che l'ultimo comma dell'art. 62 bis c.p. esclude la concedibilità delle attenuanti generiche in ragione della mera incensuratezza dell'imputato e che Ilir Beti risulta avere un precedente penale per un reato di guida in stato di ebbrezza accertato il 21.10.06; per questo fatto (che egli ha spiegato in sede di interrogatorio con i festeggiamenti compiuti in occasione della nascita del figlio) l'odierno imputato risulta essere stato condannato alla pena di € 480,00 di ammenda con decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Alessandria in data 4.7.07 ed esecutivo il 2.4.08.

Si deve, inoltre, ricordare che, come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte, le attenuanti generiche non possono essere intese come *“oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena”* (Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 8668 del 28/05/1999*). Nel caso in esame non emergono dati valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche. La scelta – pienamente legittima – dell'imputato di negare la propria responsabilità e di fornire una ricostruzione, quantomeno, lacunosa dei fatti (costellata di *“non ricordo”* sulle contestazioni più significative mossegli) non consente di desumere dalla sua condotta processuale lo spunto per la concessione del beneficio. Né può essere valorizzata, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., la scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, atteso che la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento della riduzione prevista per il rito (così Cass. Sez. 4, *Sentenza n. 6220 del 19/12/2008*; conf. Cass. Sez. 4, *Sentenza n. 17537 del 01/04/2008*). Né risulta, infine, valorizzabile la sua condotta extraprocessuale, atteso che non risulta che Beti si sia offerto di risarcire - anche solo in parte - i gravissimi danni cagionati o che abbia chiesto perdono ai familiari delle vittime e al sopravvissuto per l'enorme dolore provocato.

Passando alla determinazione della pena da infliggere in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2), uniti nel vincolo del concorso formale, devono essere valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p. Si ritiene opportuno richiamare, quanto alla gravità del fatto, le considerazioni già espresse in ordine alla condotta realizzata (l'imputato ha viaggiato in stato di ebbrezza, contromano, in autostrada per oltre 20 km, ad una velocità sostenuta, occupando le diverse corsie di marcia della carreggiata e non rispondendo ad alcuna delle numerose sollecitazioni dei diversi utenti ad interrompere la marcia) ed alle irreparabili conseguenze della sua azione (la morte di 4 ragazzi dell'età di 27, 26, 23 e 22 anni e il ferimento di un altro giovane di 27 anni); quanto alla personalità dell'imputato, accanto alle osservazioni già formulate in relazione alla condanna riportata per guida in stato di ebbrezza (a chiara dimostrazione della leggerezza con cui l'imputato utilizza veicoli dopo aver assunto alcol), si deve valorizzare la presenza di una denuncia a suo carico per minacce pronunciate sempre nell'ambito di un lieve sinistro stradale (e che l'imputato ha spiegato come reazione al comportamento tenuto dal querelante, che gli aveva graffiato l'auto e non voleva risarcirgli il danno). Poiché, come noto, il dolo eventuale costituisce la forma più lieve di dolo, si stima congruo determinare la pena da infliggere, partendo dal minimo edittale previsto per il reato di omicidio volontario e quindi da anni 21 di reclusione per il reato più grave, da identificarsi nella morte della più giovane delle quattro vittime, ovvero Elsa Rita Emilie Desliens. Tale pena deve essere aumentata, ai sensi dell'art. 81 co. 1 c.p., di anni 2 e mesi 9 di reclusione per ciascuno degli altri tre omicidi e di mesi nove di reclusione per le lesioni cagionate a Laurent Boette, e quindi a complessivi anni 30 di reclusione, ridotti per il rito ad anni 20 di reclusione.

Quanto al reato di cui al capo 3) dell'imputazione, valutata la personalità dell'imputato (già condannato per analogo reato) e la gravità del fatto (ben illustrata dalle aggravanti contestate e sulle quali ci si è già soffermati), si stima congrua l'irrogazione della pena di 1 anno di arresto ed € 4.000,00 di ammenda, così calcolata: p.b. anni 1 di arresto ed € 3.000,00 di ammenda, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 bis C.d.S. ad anni 1 e mesi sei di arresto ed € 4.500,00 di ammenda, aumentata la pena pecuniaria per l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies C.d.S. ad € 6.000,00 di ammenda, ridotta la pena per il rito ad anni 1 di arresto ed € 4.000,00 di ammenda.

Quanto al reato di cui al capo 4) dell'imputazione, valutata la gravità del fatto ed in particolare la lunghezza della lama del coltello sequestrato e la sua agevole utilizzabilità ai fini di ledere, si stima congrua l'irrogazione della pena di mesi 4 di arresto ed € 800,00 di ammenda, così calcolata: p.b. mesi sei di arresto ed € 1.200,00 di ammenda, ridotta per il rito a mesi 4 di arresto ed € 800,00 di ammenda.

Alla condanna segue, *ex-lege*, il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alla condanna deve seguire, in applicazione degli artt. 29 e 32 c.p., l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale per l'intera durata della pena e dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.

Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'imputato al risarcimento di tutti i danni morali e materiali cagionati alle odierne parti civili e segnatamente a Laurent Boette (unico sopravvissuto, che ha riportato danni materiali, ben descritti nei certificati medici allegati all'atto di costituzione di parte civile, e danni morali) ed alle altre parti civili costituite (tutte legate da rilevanti vincoli familiari con le vittime e che quindi risultano aver riportato danni morali e materiali), da liquidarsi in separato giudizio civile. Non si fa luogo in questa sede alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese legali a favore delle parti civili, in quanto le stesse vi hanno espressamente rinunciato in udienza.

Alla condanna per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S., avendo l'imputato provocato un incidente stradale nel quale 4 persone hanno perso la vita ed un'altra ha riportato gravi lesioni, consegue la revoca della patente di guida e la confisca amministrativa dell'autovettura Audi Q7 tg DW 196 HA.

Quanto al coltello in sequestro, versandosi in ipotesi di confisca obbligatoria, si sensi dell'art. 240 co. 2 n. 2 c.p. e dell'art. 6 L. 152/75, se ne deve disporre la confisca e distruzione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442-533-535 c.p.p.

dichiara

BETI ILIR, nato ad Elbasan il 20.6.1976 responsabile dei reati di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione, unificati dal vincolo del concorso formale e, applicata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni venti di reclusione

Visti gli artt. 442-533-535 c.p.p.

dichiara

BETI ILIR, responsabile dei reati di cui ai capi 3) e 4) dell'imputazione e, applicata la riduzione per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 1 di arresto ed € 4.000,00 di ammenda per il reato di cui al capo 3) e di mesi 4 di arresto ed € 800,00 di ammenda per il reato di cui al capo 4)

visto l'art. 535 c.p.p.

condanna

BETI ILIR al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere

visti gli artt. 29 e 32 c.p.

dichiara

BETI ILIR interdetto legale per l'intera durata della pena ed interdetto in perpetuo dai pubblici uffici

visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

condanna

l'imputato al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio civile

visti gli artt. 240 co. 2 c.p. e art. 6 L. 152/75

dispone

la confisca e distruzione del coltello in sequestro

Visto l'art. 186 co. 2 bis C.d.S.

applica

a **BETI ILIR** la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida

visto l'art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S.

dispone

la confisca amministrativa del veicolo in sequestro

Visto l'art. 544 c.p.p.

riserva

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Alessandria, li 20 luglio 2012

Il GUP
Dr.ssa Enrica Bertolotto